Anno 1872. Roma - Mercoledì, 12 Giugno Num. 161.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:
In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;
In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 814 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 20 settembre 1870 e 19 settembre 1871 del Consiglio provinciale di Cuneo, con le quali venne adottata l'aggiunta all'elenco delle provinciali della strada già consortile della Pedaggera e dell'altra detta di Valle di Gesso;

Veduto il Nostro decreto 22 novembre 1866 col quale fu approvato l'elenco predetto;

Veduto il voto emesso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in seduta 6 aprile 1872;

Veduti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche;

Risultando non essere insorta alcuna opposizione contro la classificazione fra le provinciali delle mentovate due strade;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono aggiunte all'elenco delle strade provinciali, nella provincia di Cuneo, la strada già consortile della Pedaggera e quella detta di Valle di Gesso, come dall'unito elenco suppletivo che, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro, sarà unito al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 6 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

G. DEVINCENZI.

ELENCO *suppletivo delle strade provinciali di Cuneo.*

N° d'ordine	Denominazione delle strade	Limiti e percorso delle strade	Paesi attraversati od accostati
1	Valle di Gesso	Dalla sua diramazione da quella nazionale n. 18 presso Borgo S. Dalmazzo, sino all'abitato di Valdieri.	Borgo S. Dalmazzo, Andonno, Valdieri.
2	Della Pedaggera	Dal ponte di S. Francesco presso Ceva alla cascina detta *Pedaggera*, incontro colla strada provinciale da Narzole a Montezemolo, detta *della Riviera* A.	Ceva, Roascio, Torresina.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
G. DEVINCENZI.

Il N. 819 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro della Marina;

Udito il Consiglio Superiore di Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A far tempo dal 12 corrente mese è costituita una squadra permanente, al comando in capo della quale è preposto un ufficiale ammiraglio. La squadra si comporrà di due divisioni: la prima delle quali agli ordini immediati dello stesso comandante in capo, e la seconda al comando di un contr'ammiraglio comandante sott'ordini.

Art. 2. Il Nostro Ministro della Marina designerà le navi che compor devono la squadra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 6 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

A. RIBOTY.

Il N. 881 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data del 10 giugno corrente col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacanti i Collegi di Verbicaro n. 98 e Termini Imerese n. 302;

Veduto l'art. 63 della legge per le elezioni politiche, 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

I Collegi elettorali di Verbicaro n. 98 e di Termini Imerese n. 302, sono convocati pel giorno 7 luglio prossimo affinchè procedano alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 14 stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 11 giugno 1872.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Il N. CCLXXXVII (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Banca fondiaria industriale;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Regi decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima per azioni al portatore, avente a scopo le operazioni bancarie, le industriali, quelle sopra gli immobili e la assunzione di appalti, denominatasi *Banca fondiaria industriale*, sedente in Genova ed ivi costituitasi per istromento pubblico del 20 gennaio 1872, rogato Scaniglia, è autorizzata, e il suo statuto, inserto all'atto costitutivo predetto, è approvato colle modificazioni prescritte dall'articolo 2 del presente decreto.

Art. 2. Le modificazioni da farsi allo statuto della Società sono le seguenti:

a) In fine dell'art. 2 sono aggiunte queste parole: Salva per quelle da istituirsi nella provincia romana la osservanza della convenzione approvata col Reale decreto del 2 dicembre 1870, n. 6064. »

b) Il capoverso lettera *b*) del paragrafo 4 dell'articolo 5 è soppresso.

c) Nell'art. 5 sono soppressi il capoverso lettera *f*) del paragrafo 2, e le parole « sicurtà marittime » contenute nel capoverso lettora *k*) del paragrafo 4.

In fine dello stesso art. 5 è aggiunta la disposizione: « La Banca si interdice le operazioni di pura sorte, fittizie di borsa o sopra merci, e le anticipazioni ed altre operazioni sulle azioni proprie. »

d) In fine dell'art. 7 sono aggiunte queste parole: « Alle dette condizioni, in quanto si riferiscono alla oppignorazione di merci o di altri valori, dovrà acconsentire il debitore pignoratizio, e ne farà esplicita menzione la sua dichiarazione di debito. »

e) In fine dell'art. 14 sono aggiunte le parole « è osservato nei casi di ragione il disposto dell'articolo 154 del Codice di commercio. »

f) Nell'articolo 21, alle parole « ogni anno nel mese di gennaio » sono sostituite le parole « ogni anno nei mesi di gennaio e di luglio. »

g) In fine dell'art. 24 sono aggiunte le parole « limitatamente però agli oggetti posti all'ordine del giorno della prima convocazione. »

h) In fine dell'art. 26 sono aggiunte le parole « occorrono le condizioni stabilite dall'art. 18 per le assemblee generali di prima convocazione, e la maggioranza di 2/3 almeno dei voti per le deliberazioni riguardanti l'aumento del capitale, la proroga della durata della Società, lo scioglimento anticipato della medesima e le modificazioni dello statuto, le quali sono soggette all'approvazione governativa. »

i) Nell'art. 35, alle parole « sei consiglieri » sono sostituite le parole « sette consiglieri. »

k) In fine dell'art. 39 sono aggiunte le parole « e trasmessa al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio appena che il bilancio stesso abbia ricevuta l'approvazione dall'assemblea generale.

« La Banca pubblica inoltre la situazione mensile dei suoi conti, trasmettendola nella prima decade di ciascun mese allo stesso Ministero per la inserzione nel Bollettino. »

l) Nell'art. 46, alle parole « dell'art. 16 » sono sostituite le parole « dell'art. 19. »

Art. 3. La Banca fondiaria industriale contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per annue lire 500, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 6 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili, deliberato dal Consiglio provinciale di Lecce nell'adunanza del 12 ottobre 1870 e poscia modificato in quella del 31 ottobre 1871;

Veduti i pareri 28 gennaio, 15 maggio 1871 e 24 febbraio 1872 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Veduto l'articolo 24 della legge 20 marzo 1865, n. 2448, Allegato *F*;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento suaccennato per la provincia di Lecce, una copia del quale, vista d'ordine Nostro dal predetto Ministro, starà unita al presente decreto.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno.*

Dato a Napoli, addì 6 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

G. DEVINCENZI.

Regolamento *per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili della provincia di Terra d'Otranto.*

TITOLO I.

CAPITOLO I. — *Delle opere pubbliche provinciali e dell'ordinamento dell'ufficio tecnico.*

Art. 1. Le opere pubbliche della provincia di Terra d'Otranto sono sottoposte all'amministrazione ed alla vigilanza della Deputazione provinciale.

Art. 2. Il servizio delle medesime è affidato all'ufficio tecnico provinciale, istituito per effetto dell'articolo 368 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865

Art. 3. Il detto ufficio si compone di un ingegnere capo direttore, e di quel numero d'ingegneri ordinari, misuratori ed impiegati d'ordine, che a seconda del bisogno sarà dal Consiglio provinciale stabilito. Il trattamento dei detti ufficiali provenienti dal servizio dello Stato sarà conforme a quello degl'impiegati del Genio civile, per gli altri sarà all'atto della nomina stabilito dal Consiglio.

Art. 4. L'ingegnere capo ha l'alta direzione dello studio dei progetti, e dell'esecuzione di tutte le opere d'interesse provinciale, che si attengono non che alla costruzione e miglioramento, ma alla riparazione e conservazione delle strade ed opere suddette.

Al medesimo spetta il dare agl'ingegneri ed altri impiegati da lui dipendenti tutte quelle particolareggiate istruzioni che occorrono perchè possano soddisfare regolarmente alle incombenze, rispettivamente loro affidate, e sotto la sua responsabilità curarne l'osservanza.

Art. 5. A ciascuno ingegnere, ove il bisogno lo richiede, sarà affidata una determinata parte od un ramo del servizio sulla proposizione dell'ingegnere capo, ed approvata dalla Deputazione provinciale.

In quei circondari, od in quelli altri luoghi della provincia, ove se ne riconosca il bisogno, potrà essere delegato con domicilio permanente o temporaneo alcuno degl'ingegneri o subalterni addetti all'ufficio provinciale.

Art. 6. Quando venga stabilita la delegazione permanente di un ingegnere o subalterno fuori la residenza dell'ufficio provinciale, sarà al medesimo conceduto un conveniente compenso.

Art. 7. Oltre allo stipendio è accordata agli uffiziali tecnici della provincia, per ogni andata fuori dell'ordinaria loro residenza una indennità giornaliera, ed una indennità di viaggio regolata in base del presente regolamento.

Art. 8. Nelle visite che la Deputazione provinciale, od uno dei suoi componenti faranno su le strade, o ad altre opere provinciali in corso di costruzione, l'ingegnere capo od un suo delegato dovrà accompagnarli, e fornire tutti i chiarimenti necessari allo scopo delle visite medesime.

Art. 9. Nei primi cinque giorni di ciascun mese l'ingegnere capo trasmetterà alla Deputazione provinciale una relazione periodica del servizio degli ufficiali tecnici della provincia ed altri suoi dipendenti, come pure sull'andamento e progresso dei lavori durante il mese antecedente, secondo le norme tracciate dal Ministero dei Lavori Pubblici per gli affari tecnici governativi.

Art. 10. Oltre al servizio delle opere pubbliche di conto provinciale, è pure affidata all'ufficio tecnico l'alta vigilanza sulle opere pubbliche comunali, a norma di quanto sarà in appresso stabilito col presente regolamento.

Art. 11. Spetta all'ingegnere capo di allestire, nelle opere e nelle forme che gli saranno indicate dalla Deputazione provinciale, un prospetto delle spese occorrenti per le singole opere provinciali perchè possa il Consiglio tenerlo presente nella formazione del bilancio.

Art. 12. In caso di assenza od impedimento dell'ingegnere capo ne farà le veci l'ingegnere che sarà dal medesimo proposto, ed approvato dalla Deputazione provinciale.

Art. 13. L'ingegnere che sarà destinato con residenza fissa in un dato punto della provincia, come pure quelli che stando nell'ufficio centrale hanno il carico di una determinata parte del servizio stradale, dovranno invigilare sulla buona manutenzione delle strade, dei ponti, ed argini a difesa delle strade medesime comprese nel rispettivo carico; cureranno che gl'imprenditori delle manutenzioni stradali adempiano regolarmente e nei termini stabiliti dai contratti alle assunte obbligazioni, provvedendo i materiali ed altre forniture all'uopo richieste nelle quantità e qualità volute; veglieranno che gli agenti applicati alle strade, così per la manu-

APPENDICE

FORMOSA

DIARIO DI UN GIOVANE ALLA MODA

NOVELLA RUSSA

volgarizzata da F. P. FENILI

Lasciai Tiflis in un legno da posta, una specie di carro senza molle; tutto il mio bagaglio consisteva in una cassetta, empita la metà di note intorno alla Grusia. Buon per te, mio caro lettore, che la maggior parte di questi fogli andarono per incuria smarriti, sicchè non avrò a tediarti con dissertazioni geografiche; buon per me che rimase salvo il resto del contenuto.

Allorquando entrai nella valle del Koishaur, il sole stava per nascondersi dietro le cime nevose dei monti. Il vetturino, un ossete, spronava a viva forza i cavalli, allo scopo di raggiungere il monte Koishaur prima di notte, non cessando dal modulare le sue melodie nazionali. Com'è splendida quella valle! Da ogni lato monti giganteschi, balze rossiccie ornate di festoni di verde edera, e incoronate alle cime da sicomori; in alto, torreggiando verso i cieli, la frangia dorata delle nevi sempiterne; al di sotto, l'argenteo fiume dell'Aragwa, che raccogliendo un altro rivo senza nome, cozza rumoreggiando in un burrone, e volge quindi il corso pe' verdi prati, qual gigantesco serpente dalle squame rilucenti.

Giunti alle falde del Koishaur, sostammo all'ufficio di posta, presso il quale stavano ad indugiarsi e a fare un gran baccano una ventina di Giorgiani e montanari. Non lungi da quell'edifizio, erasi soffermata a passar la notte una carovana di camelli. Mi fu detto che se volevo attraversare il monte col carro, dovevo noleggiare alcuni bovi, giacchè nella stagione autunnale, nella quale ci trovavamo, le vie del monte erano, per un pajo di miglia all'incirca, diaccie e sdrucciolevoli.

Non potevo appigliarmi a nissun altro partito, e noleggiai quindi sei bovi e alcuni Osseti. Uno di loro si tolse sulle spalle la mia cassetta, e gli altri si diedero ad ajutare i bovi nel loro tragitto, facendo un gridìo d'inferno.

Nell'andare un tratto a piedi, vidi dietro al mio carro un altro veicolo del medesimo genere che venivasi avvicinando; sebbene fosse sosopraccarico, quattro soli bovi lo tiravano agevolmente e con ispeditezza: naturalmente ne fui meravigliato. Il proprietario del carro gli teneva dietro fumando in una picciola pipa di forma usitata dai Cabardi e riccamente ornata di argento. Vestiva una divisa da ufficiale senza spalline, e aveva coperto il capo di un berretto circasso. Poteva essere su'cinquant'anni; la sua fisonomia abbronzata dimostrava a chiaro segno com'egli fosse da lunga pezza adusato al sole della Circassia; i suoi baffi erano già diventati alquanto più grigi di quel che lasciassero supporre il passo fermo e gagliardo e lo sguardo penetrante e vivo.

Me gli avvicinai, e gli feci un inchino. Egli restituì il saluto in silenzio, e annebbiò l'atmosfera con un lungo sbruffo di fumo.

— A quel che pare, siamo compagni di viaggio, gli dissi.

Mi rispose con un secondo inchino silenzioso.

— Andate probabilmente a Stawropol? — soggiunsi.

— Sì... per affari di servizio.

— Sapreste dirmi, di grazia, come va che il vostro veicolo, così sopraccarico, è tirato agevolmente da quattro buoi, laddove il mio non può andare innanzi, quantunque tirato da sei di questi animali e da una mezza dozzina di Osseti?

Egli sorrise ironicamente, e con uno sguardo significativo mi chiese:

— Non è da gran tempo, probabilmente, che vi trovate nel Caucaso?

— Da un anno soltanto, risposi.

Sorrise una seconda volta.

— Ma, cos'ha da fare la durata della mia residenza nel Caucaso col lento muoversi del mio carro?

— Che canaglia infame sono mai questi asiatici! Credete che col loro schiamazzare aiutino il carro a salire? Quel che diamine gridino, vattel'a pesca: ma state sicuro che i buoi li comprendono; e quand'anco invece di sei, noleggiaste venti di que' ciurmadori, e si ponessero a urlare tutti nella loro usata maniera, non un sol bove affretterebbe il passo. Infame canaglia! Che ci volete fare? Mirano a truffare i viaggiatori, e, in fatto, que' ribaldi vi sono incuorati dal buon successo. State a vedere che non tarderanno a venirvi a chiedere qualche altro po' di mancia, oltre all'ordinaria. Quanto a me, li conosco per bene, e non riescono a giuntarmi.

— È da lungo tempo che vi trovate in questi luoghi?

— Ho già servito qui, o signore, rispose con orgoglio, sotto Aleksei Petrovich (*); quand'ei pigliò il comando della linea del Caucaso, mi trovò qui in qualità di secondo luogotenente. Sotto di lui, nelle guerre contro i montanari, conseguii due altri gradi.

— Ed ora?..

— Appartengo al terzo battaglione della linea del Caucaso. E voi, signore, se è lecito?...

Gli dissi il mio nome; ma egli si astenne dal prolungare la conversazione, e continuammo in silenzio la nostra salita. Non tardammo a trovarci in mezzo a vasti campi di neve. Il sole aveva tramontato; e siccome in quelle latitudini la notte succede al giorno in modo improvviso, senza transizione alcuna di crepuscolo, ci saremmo ad un tratto trovati affatto al buio, se il riflesso degli enormi massi di neve non ci avesse additata la via; la quale continuava ancora a salire, ma meno ripida che per l'addietro.

Ordinai che la mia cassetta venisse posta sul carro; feci sostituire cavalli a' buoi, e volsi ancora uno sguardo alla valle sottostante; ma me ne tolse la vista la fitta nebbia ond'era già tutta coperta, e che, a quanto pare, sorgeva dai burroni.

Non il menomo suono saliva più a colpire il nostro orecchio.

Gli Osseti non tardarono ad avvicinarsi strepitando, e a chiedere la buona mano. Senonchè il capitano gli apostrofò bruscamente, sicchè se ne scapparono subito via.

— Che gente! esclamò. Non sono peranco riusciti a saper dire *pane* in lingua russa, ma sanno dire benissimo: *ufficiale, datemi la buona mano.* Preferisco gli stessi Tartari, io: se non altro, non sono briaconi.

Avevamo ancora da percorrere un miglio all'incirca per giungere all'altro ufficio postale. Ogni cosa intorno a noi era immersa in un perfetto silenzio: avremmo potuto udire il ronzio di una zanzara. Alla sinistra era un abisso profondo, al di là del quale elevavansi sul nostro capo le ripide cime dei monti, allungando bruscamente verso il cielo i loro cupi profili: le stelle cominciavano ad apparire, e il firmamento sembrava più alto che nel nord. La monotona vista della neve era interrotta da pochi cespugli, ma non una delle foglie avvizzite tremolava nell'aria: pareva che tutto ciò che ci circondava fosse senz'alito, senza vita. Durante questo sonno profondo della natura, ci riesciva di conforto all'orecchio lo sbuffare degli stanchi cavalli, e l'irregolare tintinnio dei campanelli, che in Russia appongonsi invariabilmente ai cavalli da tiro.

— Domani, dissi, avremo un tempo magnifico.

Il capitano non rispose, ma accennò col dito a un'alta cima di monte di faccia a noi.

— Che è? gli chiesi.

(*) I Russi non si chiamano fra loro co' nomi di famiglia, ma co' rispettivi nomi cristiani, a' quali aggiungesi quello del padre. Aleksei Petrovich, verbigrazia, significa Alessio, figlio di Pietro, ch'è il nome del generale conte Yermoloff.

enzione e riparazioni occorrenti, come per la cura delle piantagioni lungo le medesime strade, facciano il loro dovere.

Art. 14. Salvo i casi di urgenza gl'ingegneri distaccati corrispondono sempre col capo dell'ufficio tecnico.

Gli stessi ingegneri veglieranno sulla condizione delle opere d'arte, e delle arginature per verificare e proporre in tempo utile le restaurazioni sì ordinarie che straordinarie a fine di prevenire guasti maggiori.

Quando nell'adempimento di questo loro còmpito gl'ingegneri stessi fossero coadjuvati da aiutanti, o misuratori assistenti dell'uffizio tecnico, sarà loro debito di compartire a questi ultimi le necessarie istruzioni verbali o scritte secondo l'importanza dei casi.

Art. 15. Allorquando ad uno degli ingegneri predetti è affidata la direzione di un'opera, esso veglierà che ogni lavoro o provvista proceda in piena conformità al progetto approvato, alle condizioni portate dai relativi capitoli d'appalto ed alle istruzioni che potranno esserli date dall'ingegnere capo; riconoscerà se i materiali abbiano le prescritte qualità e dimensioni, invigilerà sulla condotta degli agenti subalterni incaricati della permanente sorveglianza dei lavori, verificherà i registri che da essi debbono tenersi, e li contrassegnerà in segno di approvazione. Da essi registri farà trarre i prospetti dei lavori fatti coll'approvazione dei prezzi loro assegnati per trasmetterli in triplice originale all'ingegnere capo della provincia firmati da lui o dall'assistente, onde corredare i certificati di pagamento che l'ingegnere capo dovrà rilasciare a favore dell'imprenditore.

Art. 16. Gli ingegneri che avranno delegazione permanente nei circondari dovranno altresì adempiere a tutte le altre incombenze che loro saranno commesse dall'ingegnere capo dal quale dipendono immediatamente, a qual fine essi terranno diretto carteggio col medesimo, e lo informeranno dell'andamento del servizio da essi diretto, della condotta del personale posto sotto la loro dipendenza, e di ogni altro avvenimento straordinario che succeda lungo le strade o a danno degli edifizii di proprietà della provincia esistenti nel territorio posto sotto la immediata loro vigilanza.

Essi concorreranno finalmente all' eseguimento dei lavori affidati all'ufficio centrale somministrando all'ingegnere quegli elementi e notizie eventuali e periodiche indispensabili per la pronta e regolare compilazione dei progetti delle opere da eseguire, per la formazione degli stati mensili, ed altri documenti statistici, come per l'adempimento di quelle incombenze straordinarie, che l'Amministrazione della provincia fosse per affidare all'ufficio tecnico provinciale.

Art. 17. Gl'ingegneri che debbono prestare l'opera loro presso l'ufficio centrale si applicheranno a quei lavori di composizione, calcolazione e disegno, nonchè a quelli di compilazione de' rapporti e delle lettere che saranno loro affidati dall'ingegnere capo.

Art. 18. Gli aiutanti di ogni classe, tanto quelli che prestano il loro servizio presso l'ufficio centrale, quanto gli altri che vengono messi a disposizione degl'ingegneri destinati nei circondarii debbono tutti cooperare allo adempimento delle attribuzioni di ciascun ufficio, prendendo parte ai lavori di tracciamento, alla levata delle piante e profili, ai lavori di disegno, di calcolazione e misurazione ed alla produzione in netto dei disegni, prospetti, relazioni, lettere ed altri scritti officiali.

I medesimi essendo incaricati anche di attendere alla condotta dei lavori direttamente, o sotto la dipendenza degl'ingegneri ordinari, corrisponderanno coll'ingegnere capo, o coll'ingegnere immediato superiore, mettendo in pratica le istruzioni che da essi ricevono, e facendo eseguire gli ordini che loro fossero comunicati pel migliore andamento del servizio cui sono addetti.

Art. 19. I misuratori assistenti, sia che trovinsi applicati all'ufficio centrale, sia che vengano destinati negli uffizi dipendenti, sono essenzialmente chiamati a cooperare come gli aiutanti, in ragione delle proprie cognizioni, allo studio e formazione dei progetti delle opere pubbliche, alla vigilanza delle opere tanto di costruzione, che di mantenimento delle strade, dei ponti ed argini di conto provinciale, subordinatamente alle istruzioni che ricevono dagl'ingegneri ed aiutanti incaricati della condotta delle opere stesse. Essi debbono pure attendere in ufficio alla produzione in netto dei piani, disegni, profili, ed alla copiatura delle relazioni e del carteggio ufficiale.

Art. 20. Gl'impiegati d'ordine debbono curare e rispondere della conservazione e dell'ordinamento degli archivi, dei registri e delle carte dell'ufficio, secondo le istruzioni che loro sono date dall'ingegnere direttore. Debbono registrare sul protocollo generale d'arrivo o partenza le lettere, e le relazioni che pervengono all'ufficio o che ne emanano, classificando ogni carta, sia nell'archivio generale, che in quello corrente con tali distinte indicazioni, che diano facoltà di rintracciarle in qualunque occorrenza.

Essi prestano l'opera loro a trascrivere le lettere, le relazioni ed altre carte, e dirigere il servizio affidato al serviente dell'ufficio sopratutto in ciò che riguarda la nettezza e la decenza dell'ufficio.

Art. 21. È dovere del serviente dell'uffizio di mantenere colla dovuta pulizia e decoro il quartiere, il mobilio e tutti gli oggetti che servono all'uso degl'impiegati. Egli deve custodire l'uffizio, annunziare le persone che si presentano per domandare udienza dal capo, e per richièdere alcuno degli uffiziali.

Deve ritirare dall'uffizio postale le lettere e le altre carte dirette tanto al capo dell'uffizio tecnico, quanto agl'impiegati che ne dipendono, e ricapitare alla loro destinazione tutte quelle carte che partono dallo stesso uffizio, e che debbono pervenire nel capoluogo ove esso è stabilito.

Deve prestarsi a tutte le occorrenze del personale tecnico e d'ordine durante le ore dell'uffizio.

Art. 22. L'orario dell'uffizio tecnico sarà quello stesso assegnato alla segreteria della Deputazione provinciale.

Art. 23. Tutti gl'impiegati dovranno osservare una piena subordinazione verso l'ingegnere direttore, e così di grado in grado. Qualunque atto d'insubordinazione, o mancanza al servizio sarà punito coll'ammonizione per mezzo dell'ingegnere direttore per la prima volta; in caso di recidiva ne verrà riferito alla Deputazione provinciale per gli opportuni provvedimenti disciplinari.

I provvedimenti disciplinari sono:

1° La censura;

2° La sospensione con perdita di tutto, o parte dello stipendio;

3° La revocazione.

Art. 24. Le cause che danno luogo a' provvedimenti disciplinari accennati ai numeri 1 e 2 sono: la negligenza o mancanza in servizio, o contro la disciplina; 2° condotta riprovevole; 3° condanna ad una pena per tutto il tempo della medesima semprechè questa non importi la revocazione. Queste punizioni sono date dalla Deputazione provinciale, in conseguenza di rapporto dell'ingegnere capo.

Art. 25. La revocazione avrà luogo per deliberazione del Consiglio provinciale sulla proposta della Deputazione, salvo l'approvazione del Ministro dei Lavori Pubblici, giusta l'articolo 371 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, per ciò che riguarda gli ufficiali in detto articolo compresi. Le cause che potranno determinare la revocazione sono le seguenti:

1° Persistenza nelle cause che diedero luogo alla sospensione.

2° Negligenza abituale o mancanza grave in servizio, o contro la disciplina.

3° Mancanza di riserva che leda gl'interessi del servizio o dei privati.

4° Mancanza contro l'onore.

5° Condanna ad una pena eccedente i sei mesi di carcere.

Art. 26. Si potrà accordare agli uffiziali tecnici provinciali ed agl'impiegati d'ordine un congedo ordinario, o congedi straordinari, quante volte il servizio lo permetta.

Il primo non potrà eccedere i trenta giorni per ogni anno, non porta diminuzione di stipendio, ma può essere interrotto ogni qualvolta i bisogni del servizio lo richiedono.

Il congedo straordinario è riservato pei casi di lunga o grave malattia od altre circostanze particolari di grave momento da giustificarsi debitamente dal richiedente nella dimanda che ne farà all'ingegnere direttore. Le dimande di congedo fatte dall'ingegnere direttore sia nel proprio interesse, che in quello dei suoi dipendenti, saranno dirette alla Deputazione provinciale, cui è riservato di provvedere sulla loro ammissibilità, e di stabilire se cessa o no lo stipendio durante il congedo accordato.

Art. 27. Qualora per motivi di malattia degli impiegati presenti, o per esigenze straordinarie del servizio venisse a rendersi insufficiente il numero degl'impiegati rimasti in uffizio, l'ingegnere direttore dovrà riferirne alla Deputazione provinciale, la quale stabilirà se debbansi richiamare gl'impiegati che trovansi in congedo. Gl'impiegati i quali senza legittima causa non si restituissero nel termine prescritto alle proprie funzioni, incorreranno nelle punizioni stabilite nel precedente art. 23.

Art. 28. Qualunque progetto, sia esso compilato direttamente dall'ingegnere direttore, o dagl'ingegneri suoi dipendenti, dovrà essere munito della firma dello stesso ingegnere direttore, e trasmesso alla Deputazione provinciale, per le successive determinazioni circa il suo eseguimento.

Art. 29. In generale ogni progetto deve contenere i seguenti elementi:

1° Quel numero di disegni che in ogni caso speciale sono necessarii per dare un'idea precisa del progetto;

2° Il computo metrico generale, ossia il *caseggiario* di tutti i lavori da eseguire;

3° Un quaderno dell'analisi dei prezzi unitarii delle varie categorie di lavoro;

4° La perizia di stima complessiva la quale deve comprendere il calcolo della spesa di tutti i lavori compresi nel computo metrico, le indennità di terreno, ed altre spese necessarie;

5° Il capitolato nel quale saranno descritti esattamente i lavori da eseguire, e saranno determinati gli obblighi speciali, che s'impongono all'imprenditore, oltre le condizioni e le clausole generali.

Nel capitolato di appalto sarà dichiarato se le espropriazioni saranno a carico dell'Amministrazione o se saranno accollate all'appaltatore.

Trattandosi di progetti di poca importanza, la perizia di stima delle opere, o provviste colle condizioni di esecuzione alla medesima annesse, può servire di base ad un contratto;

6° La relazione nella quale si devono esporre chiaramente le considerazioni che servirono di norma all'autore del progetto nella sua compilazione

A questi elementi si aggiungeranno quegli altri documenti accessorii e giustificativi, che secondo le circostanze possano essere necessarii, o che già fossero annessi al progetto.

Trattandosi di progetto definitivo di una strada, il piano della località sul quale si è indicato l'andamento, sarà designato sulla scala non minore di 1. 2000, e sarà esteso quanto basta per giustificare l'andamento che si propone.

Il profilo in lungo in generale sarà designato sulla scala medesima del piano per le lunghezze e sulla scala decupla per le altezze, salvo ad adottare altri rapporti per quei profili speciali che le circostanze richiederanno. I piani delle traverse degli abitati saranno delineati in quella maggiore scala possibile secondo i casi, in modo da somministrare un idea esatta dell'opera, aggiungendovi i più distinti e minuti particolari, che secondo le circostanze possono essere necessarii. Prima di dar corso al progetto, il capo di uffizio si accerterà dell'esattezza delle calcolazioni.

Art. 30. Pei progetti di massima, e segnatamente quando si dovrà sottoporre ad esame la preferenza da darsi al tracciato di una linea stradale sopra altri che pur presentino plausibili convenienze, sarà sufficiente che si producano:

1° Una topografia generale in scala non minore di 1. 10000, nella quale siano segnate con chiarezza le linee che si propongono e le loro circostanze;

2° Il profilo longitudinale di ciascuna linea nel quale siano segnate le più considerevoli elevazioni e depressioni del suolo, e le pendenze, a seconda delle quali si stimerebbe conveniente di modificarne la naturale disposizione; per le lunghezze di siffatti profili si potrà adottare la scala metrica di 1. 10000 e quella di 1. 1000 per le altezze;

3° Quel numero di grandi sezioni trasversali sufficientemente estese che sono necessarie per far conoscere la configurazione del suolo;

4° Un computo sommario dei movimenti di terra e del loro importare, e così pure dei lavori e forniture per la formazione della carreggiata;

5° Il quaderno nel quale sieno indicate le principali dimensioni delle opere d'arte da costruire, la loro positura e l'importare presuntivo;

6° Un quadro generale delle proprietà da intersecare e della spesa occorrente per i dennità di occupazione definitiva;

7° Una relazione nella quale siano ampiamente e con chiarezza esposte le più giustificanti particolarità del progetto.

Art. 31. Ogni perizia dovrà comprendere, oltre al prezzo dei lavori proposti:

1° Una somma per sopperire alle spese di assistenza dell'opera, calcolata in ragione della durata dei lavori, giusta il capitolato d'appalto, e ciò ogni qualvolta per la natura od importanza dell'opera si riconosca necessaria questa misura di precauzione;

2° Una somma ragguagliata all'importanza dell'opera con cui sopperire alle spese non previste.

Art. 32. Approvati i progetti e provvedutosi al relativo appalto, la Deputazione provinciale ne dà partecipazione all'ingegnere direttore, trasmettendogli copia del contratto stipulato, affinchè ne disponga l'esecuzione, previa consegna del lavoro da eseguire, con verbale esteso in concorso coll'impresario, dalla data del quale verbale decorrerà il termine utile pel compimento delle opere.

Art. 33. A quest'uopo si faranno dall'ingegnere direttore allestire nel proprio ufficio le occorrenti copie dei piani, profili e disegni delle opere d'arte da somministrarsi all'imprenditore, il quale ne corrisponderà i dritti calcolati in base alla tariffa in vigore come dal capitolo II.

Art. 34. Dimandandosi dai corpi morali le copie dei piani, profili, ecc., di progetti di opere ai medesimi appartenenti, saranno corrisposti i diritti per metà calcolati in base della tariffa in vigore.

Tanto nel caso previsto dall'art. 33 che dall'art. 34 le somme pagate saranno ripartite fra gl'impiegati dello stesso ufficio in ragione dello stipendio di ciascun impiegato.

Art. 35. Trattandosi di lavori che richiedono una assidua vigilanza, l'ingegnere direttore proporrà, con apposita relazione, alla Deputazione provinciale la delegazione di quello o quelli fra gli ufficiali da lui dipendenti, ai quali meglio stimerà di affidarne l'incumbenza, proponendo altresì la conveniente retribuzione mensuale da assegnarsi sui fondi dell'opera a ciascuno in correlazione alla qualità, al grado dell'impiegato, all'importanza dell'incarico ed alle particolarità dei luoghi nei quali l'opera dovesi eseguire.

Qualora le circostanze non permettessero di delegare impiegati dell'uffizio, proporrà assistenti estranei.

Art. 36. L'ingegnere capo ha una responsabilità complessiva inerente all'alta direzione e soprintendenza che egli deve esercitare per guarentire il miglior risultamento delle opere. Così pure gl'impiegati preposti alla direzione e vigilanza di un'opera debbono rispondere della regolarità, e del buon eseguimento dei lavori ciascuno per la parte riguardante l'incarico che loro fu affidato.

Art. 37. Per adempiere regolarmente all'incarico rispettivo, debbono gl'impiegati incaricati della permanente vigilanza di un'opera stabilire e mantenere sul sito della medesima la loro dimora, ed essere muniti dall'ingegnere capo, o dall'ingegnere incaricato della Direzione dell'opera stessa d'una copia del capitolato d'appalto dei piani, profili e disegni costituenti il progetto della cui esecuzione si tratta.

Curerà l'ingegnere capo di compartire per iscritto quelle istruzioni che l'esame dei lavori e della contabilità relativa, nonchè la condotta dell'impresario dimostreranno opportune nell'interesse dell'Amministrazione, e per la regolare tenuta dei registri delle misure, e quantità dei lavori eseguiti.

Art. 38. L'ingegnere capo provvederà perchè dall'ingegnere avente l'immediata direzione di un'opera e dall'impiegato subalterno destinato alla sorveglianza locale sia tenuto esatto giornaliero conto dei diversi fatti e casi che riguardano ciascuna impresa, affine di poterne informare la Deputazione provinciale durante il corso dei lavori, e l'uffiziale collaudatore, allorquando saranno compiuti, per abilitarli eziandio ad apprezzare ove fosse d'uopo il merito delle opposizioni al deconto finale che venissero presentate dall'appaltatore.

Art. 39. I certificati di pagamento a favore degl'imprenditori sia che si riferiscano ad opere nuove, sia che riflettano opere di riparazioni o di manutenzioni stradali saranno dalla data del presente regolamento rilasciati sotto l'esclusiva responsabilità dell'ingegnere capo, il quale prenderà in ciò norma dalle disposizioni contrattuali e dalla conoscenza che avrà del progresso e della regolare esecuzione di ciascun lavoro. I certificati di semplice abbuonconto saranno corredati da uno stato approssimativo dei lavori eseguiti, e quelli che si spediscono ad opera finita saranno accompagnati da uno stato esatto dei lavori, dal deconto finale, dalla quietanza ed altri documenti richiesti dall'ingegnere e trasmessi alla Deputazione provinciale per l'ulteriore loro corso.

(*Continua*)

In occasione della Festa Nazionale del corrente anno, S. M. si è degnata di fare le seguenti nomine nell'Ordine Mauriziano e della Corona d'Italia, a proposta di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno:

Ad ufficiali nell'Ordine Mauriziano:

Costanti cav. Scipione, consigliere delegato della prefettura di Pisa;

Venturini cav. Vincenzo, capo di sezione nel Ministero dell'Interno;

Bolis cav. avv. Giovanni, questore di pubblica sicurezza in Livorno;

Verga cav. avv. Felice, id. in Genova.

A cavalieri:

Virzì cav. avv. Giovanni, reggente la questura di pubblica sicurezza in Palermo;

De Felice Vincenzo, consigliere delegato della prefettura di Catanzaro.

A cavalieri nell'Ordine della Corona d'Italia:

Prezzolini cav. Luigi, capo di sezione nel Ministero dell'Interno;

Scarzelli Carlo, id. id.;

De Nobili avv. Uberto, id. id;

Farina Adolfo, id. id.;

Frate Francesco, id. id.;

Caracciolo cav. Emilio, sottoprefetto di Campagna;

Bassi Paolo, consigliere di prefettura in Verona;

Gori cav. Enrico, sottoprefetto del circondario di Vasto;

Vitelli cav. avv. Domenico, consigliere delegato della prefettura di Reggio Emilia;

Boccaccio Giovanni Federico, consigliere della prefettura di Como;

Varese dott. Casimiro, id. di Treviso;

Colombani Colombano, id. di Firenze;

Pazzi dott. Ettore, id. di Alessandria;

Rossi dott. Antonio, id. di Ascoli;

Pedrazzi avv. Antonio, id. di Reggio Emilia

Torricelli Vincenzo, id. in disponibilità;

Castelli Giuseppe, id. id.;

Sborni dott. Ferdinando, questore di pubblica sicurezza in Catania;

Adamoli Carlo, id. id. in Torino;

Parisio Domenico, id. id. in Messina;

Brandi Pietro, id. in aspettativa;

Luccani dott. Giambattista, segretario nel Ministero dell'Interno.

Elenco di disposizioni fatte nel personale giudiziario:

Con R. decreto del 5 maggio 1872:

Boretti cav. Fabio, vicepresidente del tribunale di commercio di Milano, nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Milano conservando grado e titolo di vicepresidente.

Con RR. decreti del 14 maggio 1872:

Pieromaldi Francesco, giudice al tribunale civile e correzionale di Ravenna, tramutato in Rieti;

Fontana Paolino, id. di Rieti, id. in Ravenna;

Del Santo Giuseppe, id. di Santa Maria, applicato all'uffizio d'istruzione dei processi penali, dispensato da tale applicazione;

Petruccelli Luigi, giudice del suddetto tribunale, appplicato all'uffizio d'istruzione dei processi penali;

Tonini Nicolò, id. d'Este, incaricato della istruzione dei processi penali, tramutato a Belluno senza l'incarico della istruzione penale;

Badò Vincenzo, id. d'Asti, id. in Vigevano;

Fegino Felice, id. di Acqui, id. in Asti;

Bernardi Pietro Paolo, pretore del mandamento di Stradella, nominato giudice a Tortona;

Brenasi Filippo, giudice del tribunale civile e correzionale di Tortona, tramutato in Acqui;

Adragna Mazzarese Giuseppe, procuratore del Re a Siracusa, tramutato in Caltanissetta;

Miccichè cav. Antonio, id. di Sciacca, id. in Siracusa;

Castelli cav. Domenico, id. di Pontremoli, id. in Finalborgo;

Canessa Domenico, id. di Finalborgo, id. in Pontremoli;

Denti Andrea, sostituto procuratore del Re a Lecce, nominato reggente il posto di procuratore del Re a Cosenza.

— Il monte Gud.

— E che ci ha a fare il monte Gud?

— Come vedete, fuma.

E, di fatto, mandava fumo. Alle sue pendici andavansi agglomerando leggiere nuvolette, ma alla sommità era una nube così scura che formava una macchia nera nel firmamento.

Cominciavamo a discernere appena l'ufficio di posta e i tetti delle capanne circostanti, i cui fuochi ci mandavano un saluto lusinghiero, allorquando ad un tratto prese a soffiare, rumoreggiando per entro alle caverne, un umido e freddo vento settentrionale, susseguito immediatamente da pioggia. Ebbi appena tempo di avvolgermi nel mio mantello di lana, che la neve cominciò a cadere in gran copia. Il mio rispetto pel provetto capitano non potè a meno di aumentare grandemente.

— Ed ora, diss'egli imbizzito, conviene fare di necessità virtù e rimanere a pernottar qui: finchè dura questa tempesta di neve, i monti sono impraticabili. Sono già cadute valanghe lungo la via del monte? chiese quindi al postiglione.

— Non ancora, rispose l'Ossete: ma ne sovrastano già parecchie dalle pendici.

Al luogo di fermata non v'era nessuna stanza disponibile: ci fu giuocoforza acquartierarci entro una capanna affumicata. Dissi al mio compagno ch'ero solito di portar meco la mia scatola da tè, e gli esibii un bicchiere (*) di questa bibita, la quale, nei viaggi attraverso il Caucaso, è il ristorativo meglio efficace.

(*) I Russi, anzichè pigliare il tè nelle tazze ortodosse, lo pigliano nei bicchieri.

La capanna era dall'un dei lati addossata alla rupe: all'uscio d'ingresso menavano tre gradini umidi e lubrici. Entrai, e m'imbattei in una vacca. Nella Caucasia il bestiame occupa sempre la prima sala. Non sapevo da qual parte volgermi; qua, pecore che belavano; là, cani che abbaiavano. Per buona ventura, scorsi in un angolo un debole raggio di luce, che penetrava lì dentro da una fessura, e giunsi a trovare una apertura che serviva pure da uscio. Allora si offerse al mio sguardo una scena interessante. In mezzo all'ampio ricinto, il cui tetto era sostenuto da due pilastri di legno, ardeva un gran fuoco; e siccome il vento impediva al fumo l'uscita da' buchi del tetto, così tutta la sala n'era piena e avvolta in modo che a mala pena giungevasi a distinguere ciò che v'era dentro. Due vecchie, una quantità di bambini, uno smilzo Grusiano tutti coperti di cenci sedevano a terra intorno al fuoco.

Anco a noi non rimaneva altro che di accovacciarci presso al fuoco, fumando le nostre pipe. Io non omisi, per altro, di porre l'acqua a bollire pel nostro tè.

— Come sono miserabili questi contadini di Grusia! dissi al capitano, accennando a' nostri ospiti, i quali stavano a contemplarci in silenzio, quasi fossero petrificati.

— E anco stupidi, mi rispose. Credete pure che non sanno nulla, sono incapaci di dirozzarsi. Preferisco i nostri Cabardi e Tschetschenzi, scherani e masnadieri certamente, ma in pari tempo uomini risoluti e pieni di coraggio. I Grusii invece osano appena maneggiare il moschetto: non un solo di loro porta indosso un pugnale abbastanza conveniente. E gli Osseti, poi, sono anche peggiori.

— Siete vissuto lunga pezza appo gli Tschetschenzi?

— Di certo: fui dieci anni di guarnigione con la mia compagnia in un forte di lassù, fra quelle montagne. Se sapeste, mio caro signore, quali e quante molestie mi dessero quegli avventurieri! Ora, grazie al cielo, si sta un po' più tranquilli di prima. Chi si avventurava duecento passi al di là della valle, era sicuro di cadere in potere di qualcuno di que' miserabili manigoldi. Se ne stavano appiattati fra i cespugli, e, prima ancora che ce ne accorgessimo il loro laccio attorcigliava il nostro collo, o la loro palla colpiva la nostra fronte. Ma sono coraggiosi, que' maledetti!

— Vi saranno toccate certamente molte avventure in que' luoghi? feci pieno di curiosità.

— Molte davvero.

Ma, così dicendo, si pose a lisciare i baffi, e, il capo reclinato sul petto, cominciò a fantasticare in silenzio. Avrei avuto a caro che mi narrasse qualche avventura romantica; ma fui deluso nella mia aspettativa, chè seguitò a rimaner muto.

Il tè frattanto era già pronto. Tolsi dalla mia cassetta due bicchieri di cristallo, li empii, e gliene misi uno davanti.

— Ah! bravo!.....

Questa esclamazione ravvivò un poco le mie speranze, ben sapendo quanto i vecchi ufficiali del Caucaso sien vaghi di discorrere e di raccontare le loro avventure, appunto perchè hanno rarissime occasioni di farlo. Molti fra loro rimangono cinque e più anni in qualche angolo remoto, senza pronunciare nemmeno la frase cordiale: « Come state? » giacchè tutti quelli che li circondano non adoperano verso di loro altro saluto che questo: « Vi auguro buona salute; » ch'è la formola ufficiale di saluto per parte de' subalterni, di qualsiasi ceto, verso il proprio superiore. E qual serie di eventi non posson raccontare que' militari! Vivono in mezzo a un popolo, che, quantunque selvaggio, è pieno d'interesse; ed ogni giorno offre loro pericoli nuovi ed avventure meravigliose. È anzi a deplorare che i popoli inciviliti conoscano tuttavia sì poco quelle contrade tanto originali e bizzarre.

— Posso offrirvi un po' di rum? feci, rivolgendomi al mio compagno di viaggio. Ne ho del buono, di Tiflis; vi riscalderà un poco: fa tanto freddo!

— Grazie, signore: non bevo rum.

— O come mai? chiesi meravigliato.

— Che volete? gli è con la mia propria coscienza che ho contratto quest'impegno. Avete a sapere che una volta, mentr'ero tuttavia secondo luogotenente, pieni di buon umore come eravamo, avevamo vuotato parecchie bottiglie, quando fu dato un improvviso allarme, e dovemmo recarci a combattere i montanari. S'era mezzo brilli, sicchè fummo sorpresi. Vi assicuro che fu un brutto quarto d'ora. Quando Aleksei Petrovich venne a saperlo, andò su tutte le furie. Fui a un pelo di sottostare alla corte marziale. Sempre così, del resto. Passate un intero anno nella più profonda quiete, e non si vede nissun nemico; bevete una sola volta un bicchiere di vino, e quegl'indemoniati vi attaccano, e siete bello e spacciato. Da quel giorno in poi, non ho più bevuto.

Ancora una volta rinunciai alla speranza di udire qualcosa d'interessante.

— E quando trattasi di Circassi, ripigliò a dire, il bere è ancora più pericoloso! Allorquando, nel celebrare in modo splendido nozze o sponsali, ubbriacansi con la loro birra di miglio (*busa*), si pongono tosto a combattere. Ebbi, una volta, ad osservarlo io medesimo, in occasione di un gran banchetto, dato da uno dei loro principi che hanno riconosciuto la sovranità russa.

— Davvero! e che cosa vi accadde, di grazia?

— Ebbene!... (e, così dicendo, empì la sua pipa, la accese, mandò alcune boccate di fumo, e alla fine si mise a raccontare).... Ebbene, signor mio: io mi trovavo di guarnigione circa cinque anni fa in un forte al di là del fiume Terek. Ci trovavamo in autunno, e, insieme col solito trasporto di vettovaglie, giunse fra noi un ufficiale, un giovane sui venticinque anni. Mi si presentò vestito in uniforme, e dissemi che aveva ricevuto ordine di rimaner meco nel forte. La sua carnagione era così fresca e dilicata, così nuova e linda l'uniforme, che non durai fatica a indovinare ch'egli dovesse essere giunto di recente nel Caucaso. Gli chiesi:

(*Continua*)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso di concorso.

È aperto il concorso al posto d'ispettore delle gallerie presso la R. Accademia di Belle Arti di Venezia al quale è annesso lo stipendio di italiane lire 2592 45.

Gli aspiranti dovranno presentare le loro istanze a questo Ministero a tutto il giugno prossimo, corredate dai seguenti documenti in carta bollata:

1° Fede di nascita;

2° Attestato anagrafico del domicilio attuale dell'aspirante;

3° Prove degli studi letterari ed artistici percorsi, delle opere eseguite, e dei pubblici servigi eventualmente prestati.

Si richiede nei concorrenti la capacità provata per fatti recenti, nell'arte del pittore e principalmente in ogni genere di ristauro.

Sarà libero agli aspiranti lo aggiungere tutti quei maggiori titoli che potessero favorire la loro domanda.

Roma, addì 16 maggio 1872.

Il Direttore della 2ª Divisione
G. Rezasco.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione della seguente rendita iscritta al consolidato 5 per % presso la cessata Direzione di Napoli:

N° 132,010 — Carbonaro Marianna ed *Emmanuel* di Federico, minori, sotto l'amministrazione di detto loro padre, domiciliati in Napoli, per lire 555.

L'usufrutto di detta rendita spetta a Carbonaro Federico fu Carlo, domiciliato in Napoli.

Allegandosi l'identità della persona del contitolare Carbonaro *Emmonuele* con quella di Carbonaro *Emmanuela* di Federico.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizioni di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 10 maggio 1872.

L'Ispettore Generale: Ciampolillo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione della seguente rendita iscritta al consolidato 5 p. 0/0 presso la cessata Direzione del Debito Pubblico di Napoli:

N. 91305, Perrone Leonardo Antonio fu *Ilarino*, domiciliato in Napoli, per lire 35, allegandosi l'identità della sopranominata persona con quella di Perrone Leonardo Antonio fu *Ilario*.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizioni di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 10 maggio 1872.

L'Ispettore Generale: Ciampolillo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*.)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione di una rendita 5 per 0/0, al n. 111361 dei registri della cessata Direzione del Debito Pubblico di Napoli, per annue lire 15, al nome di Di Florio Artemisia di Raimondo, minore sotto l'amministrazione del proprio padre, allegandosi l'identità della persona della medesima con quella di Di Florio Misia di Raimondo minore amministrata come sopra.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica e poscia il tramutamento.

Firenze, 19 aprile 1872.

L'Ispettore Generale: Ciampolillo

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

Ecco il tenore della lettera diretta dal generale Schenk, ministro degli Stati Uniti a Londra, a lord Granville, e della quale il ministro diede lettura alla Camera dei Lords nella tornata del 6 giugno:

« *Legazione degli Stati Uniti a Londra,* 6 *giugno* 1872. Mylord, nel nostro colloquio di ieri e ripetuto oggi stesso, voi mi avete detto che il governo della regina fu sempre d'avviso che la compilazione da lui proposta del progetto d'articolo, quale è, sia sufficiente per rimuovere tutte le domande poste innanzi dagli Stati Uniti relativamente a crediti indiretti formulati nel loro memoriale a Ginevra, e contro l'ammessibilità delle quali si è dichiarato il governo della regina; ma che parecchie persone dubitavano che i termini impiegati fossero abbastanza espliciti per dare a questo oggetto una perfetta chiarezza per impedire che venissero i suddetti crediti nuovamente proposti. Io sono del vostro avviso, cioè, che i termini impiegati in questa clausola del proposto articolo accettato dal governo degli Stati Uniti siano bastantemente chiari.

« Ho respinto l'idea che si possa da chicchessia supporre possibil cosa, che il governo degli Stati Uniti, sagrificando questi crediti per conseguire un accordo, tentasse di riprodurli per l'avvenire, o persistesse nel volere che venissero esaminati dagli arbitri. Da un dispaccio telegrafico, oggi ricevuto, io sono autorizzato dal signor Fish a dichiarare che dal governo degli Stati Uniti il nuovo principio regolamentare contenuto nel progetto di articolo, è riguardato quale meritevole di essere preso in considerazione e di venire approvato a titolo di regolamento definitivo delle tre classi di crediti indiretti consegnati nel memoriale degli Stati Uniti, e che erano stati combattuti dal governo britannico. »

Dopo letto questo documento, lord Granville soggiunse:

« Signori, ho comunicato questa lettera per dare soddisfazione a coloro tra voi, che eransi mostrati bramosi di sapere se l'articolo era sufficiente. Credo che ne risulti evidentemente la prova, non essere stati noi ingannati, come a taluno piacque di supporre; ed io vi trovo inoltre la prova onorevole della dottrina con cui gli Stati Uniti conducono le trattative. (*Applausi*) Soggiungo che non è ancora un articolo approvato; non è, che proposto; ma, avuto riguardo alla difficoltà delle presenti contingenze, mi è impossibile lo affermare positivamente alcuna cosa riguardo alla piega che potrebbero prendere ulteriormente le trattative. »

Alcuni istanti dopo il discorso di lord Granville, entrò nell'aula lord Russell, la cui proposta d'un indirizzo alla regina per troncare ogni procedura davanti al tribunale di Ginevra finchè venissero ritirate le domande pei danni indiretti, doveva appunto allora essere discussa. Lord Granville consegnò al conte Russell la lettera del generale Schenk, dopo del che lord Russell prese a dire: « Io sono soddisfattissimo che il ministro degli Stati Uniti abbia fatto la dichiarazione, di cui il mio nobile amico, segretario degli affari esteri, mi ha ora comunicata copia. Giudico che i crediti indiretti siano ritirati da questa dichiarazione; epperciò prego le Signorie Vostre di non continuare la discussione sulla proposta che io aveva fatta; io la ritiro per ora, riservandomi il diritto di ripresentarla ulteriormente, se sarà d'uopo. »

Lord Granville replicò ringraziando lord Russell, e ripetendo l'osservazione, non essere ancora ritirate le domande pei danni indiretti, atteso che questa parte dell'articolo dipende condizionalmente dall'approvazione del rimanente dell'articolo stesso.

Il Reichsrath germanico, nella tornata del 7 giugno, ha approvato definitivamente il nuovo Codice penale militare. Il governo finì coll'aderire agli emendamenti proposti dalla Commissione. Si è generalmente d'avviso che il nuovo Codice costituisca un vero progresso nella giurisprudenza militare, e che la sua introduzione sarà veduta con soddisfazione in tutte le parti della Germania.

La seduta dell'8 giugno dell'Assemblea di Versaglia riuscì particolarmente interessante pel discorso che vi pronunziò il signor Thiers. Il presidente della repubblica cominciò dal manifestare l'obbligo che correva al governo in una così grave questione come quella del reclutamento militare di esprimere la sua opinione. Dichiarò poi che la proposta della Commissione per un servizio di cinque anni sotto le bandiere doveva considerarsi come una transazione, poichè, a veder suo, sarebbe desiderabile che si potesse fissare un termine più lungo, e per incidenza disse anche che, sebbene in Francia si parli tanto di guerra, tuttavia vi si vuole la pace più lunga possibile.

Entrando nel vivo della questione il signor Thiers espresse il giudizio che non per fatto di sistema, ma per colpa di uomini la Francia incorse nelle presenti sue disgrazie. « Le nostre sventure non vennero da difetto di istruzione o di coraggio; ma da quattro errori, uno politico e tre militari. Il politico fu di avere indetta la guerra senza esser pronti. Gli errori militari furono: il non aver provveduto all'armamento ed all'approvvigionamento delle fortezze; il non aver presa una conveniente posizione difensiva; l'aver perduti i quadri senza poterli ricostituire. Ma non i generali, non i soldati furono responsabili dei rovesci accaduti, sibbene un cattivo governo. A Berlino c'era un governo solido e forte. Questa fu la causa delle vittorie della Prussia. Fu il governo prussiano che vinse quello di Francia. Ecco tutto. »

Il Presidente della Repubblica dimostrò che col servizio di cinque anni, ma solo con questo servizio si avrà un esercito di 864,000 uomini, che vuol dire 500,000 uomini sempre pronti. « Si parla di nazione armata. Non vi sono nazioni interamente armate che presso i barbari. La Prussia non è una nazione tutta armata. Il suo esercito permanente non ammonta che a 400,000 soldati. »

Risposte alcune cose al generale Trochu ed al signor Raudot, il signor Thiers parlò dell'obbedienza legale che deve esigersi nell'esercito; della istruzione del medesimo; del modo di formare dei buoni sottoufficiali e del tempo che si richiede perchè uno si abitui ad una vita di abnegazione e di sacrificio come è quella del soldato.

Conchiudendo l'oratore mise in guardia l'Assemblea onde essa non si lasciasse prendere all'esca di una vana parola come quella di *nazione armata*, e citò un brano delle memorie del maresciallo Bugeaud, dove questi dice che negli eserciti meglio vale la qualità che la quantità dei soldati. « Egli preferirebbe di trovarsi a fronte di 100 mila nemici con 60 mila buoni soldati anzichè con ciò che oggi si vuol chiamare la nazione armata. »

Il generale Trochu riprese la parola per insistere calorosamente sulla necessità di riformare le istituzioni militari francesi per dichiarare una volta di più che la superiorità della Prussia proviene dal sistema maravigliosamente rapido della mobilizzazione e dalla coesione dei corpi regionali; e per dimostrare nuovamente la necessità di applicare lealmente e vigorosamente il servizio obbligatorio. Il generale Trochu terminò rimproverando al presidente della Repubblica di non sgomentarsi della formidabile responsabilità di un sistema la cui insufficienza fu troppo crudelmente dimostrata.

Chiusa la discussione si procedette ai voti sugli emendamenti dei signori Raudot, Keller, De Castellane e del generale Trochu, e più precisamente sul concetto unico espresso nei medesimi di ridurre da cinque a tre anni il periodo del servizio attivo.

L'Assemblea respinse questo concetto con 455 voti contro 227.

Camera dei Deputati.

Data comunicazione di una lettera del deputato Crispi che rinunciava al mandato conferitogli dal Collegio di Tricarico; la quale rinuncia si sospendeva di accettare, accordando invece, secondo la proposta del deputato Dina, un congedo di trenta giorni; la Camera nella tornata di ieri approvava tutti i capitoli del bilancio definitivo dell'entrata dell'anno corrente; intorno a parecchi di essi ragionavano i deputati Mezzanotte, Majorana-Calatabiano, Bertea, Ercole, Bonghi, Branca, Sulis, Massari, il relatore Maurogonato, il Ministro delle Finanze e il Presidente del Consiglio.

Furono quindi ammesse le dimande di autorizzazione a procedere in giudizio contro i deputati Gabelli e Mazzucchi.

Il Ministero dei Lavori Pubblici decretò una gratificazione di lire 500 a favore della Compagnia di Pontieri che col massimo zelo si adoperò nella chiusa della rotta del Po a Mezzano Vigoleno in territorio di Calendasco (Piacenza).

La predetta Compagnia ritenne per sè sole lire 180 per rifarsi dei danni patiti nel vestiario, e destinò le altre lire 320 a soccorso dei più poveri tra i danneggiati dalla rotta che tanto affisse quel comune.

Questo spontaneo atto di generosità merita certamente i maggiori elogi, ed è degno coronamento dell'opera solerte e piena di abnegazione data da quei militari, mercè cui la rotta di 120 metri fu chiusa in tre soli giorni con meraviglia di quanti si recarono sul luogo.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Madrid, 10.

Seduta del Congresso — Sagasta dice che la conciliazione fu rotta perchè si lasciò nelle mani dell'opposizione la principale prerogativa della Corona, e si permise la coalizione dei radicali coi repubblicani. Soggiunge che senza questa coalizione i carlisti avrebbero abbandonato la lotta legale. Espone gli sforzi fatti per evitare la divisione del partito progressista. Ricorda che diverse potenze, rispondendo alla circolare spagnuola relativa all'Internazionale, domandarono alla Spagna una formula pratica per arrivare a questo scopo. Bias'ma lord Granville di non avere preso misure contro l'Internazionale. Nega che egli desideri una riforma della Costituzione, e dice che egli la vuole mantenuta nella sua integrità. Domanda un pieno appoggio della maggioranza per vincere l'insurrezione.

Bajona, 10.

Le autorità francesi hanno arrestato Unceta, deputato carlista della Biscaglia, e Ochoa ex deputato carlista. Essi saranno internati. Assicurasi che il governo spagnuolo domanderà la loro espulsione dal territorio francese.

Parecchi insorti appartenenti alla banda di Martinez si sono presentati alla frontiera. Essi furono disarmati e saranno condotti a Bourges.

New-York, 10.

Oro 114 1/4.

Londra, 11.

Il governo annunziò che farà oggi una comunicazione relativa all'*Alabama*.

Il *Times* ha un dispaccio da Filadelfia in data del 10 il quale dice che l'America acconsentirà all'aggiornamento della Corte arbitrale dopo la presentazione dei documenti, ma che non vuole far essa la proposta dell'aggiornamento.

Un dispaccio del *Daily News*, in data di New York 10, dice che Fish ricusa di appoggiare l'aggiornamento, ma che se il tribunale arbitrale acconsente ad aggiornarsi, l'America non farà alcuna obbiezione.

Madrid, 10.

Il Senato respinse con 44 voti contro 7 la proposta di ristabilire gli ordini religiosi.

Cagliari, 11.

Nel pomeriggio di ieri appoggiò qui la pirofregata austriaca *Novara* per vettovagliarsi, proveniente da Pola e da Malta. Riparte oggi.

Dresda, 11.

Il Principe Umberto visitò ieri parecchi castelli ed assistette oggi ad una rivista.

S. A. partirà probabilmente domani per Francoforte.

Versailles, 11.

Seduta dell'Assemblea Nazionale. — Dopo essere stati respinti o ritirati tutti gli emendamenti, approvasi l'art. 37 della legge militare che stabilisce 5 anni di servizio attivo e 4 nella riserva; 5 di servizio nell'esercito territoriale e 6 nella riserva.

Bruxelles, 11.

Nelle elezioni pel rinnovamento parziale della Camera dei deputati, i cattolici guadagnarono un voto a Nivelles e uno a Virton, e ne perdettero uno a Philippeville. Nelle altre circoscrizioni non vi fu alcun cambiamento.

Parigi, 11.

L'*Avenir Militaire* dice che l'esercito francese si comporrà di 157 reggimenti di fanteria, 76 di cavalleria, 36 di artiglieria e 6 del Genio.

New-York, 10.

Il Congresso fu aggiornato *sine die*.

Una lettera di Grant dice che, se egli sarà rieletto, adempirà ai propri doveri con zelo e devozione per il bene del pubblico. Soggiunge che l'esperienza fatta gl'impedirà di commettere quegli errori che sono inevitabili ai novizi.

Le notizie del Messico annunziano che le truppe di Juarez furono completamente sconfitte presso Montreal. Gl'insorti si avanzano verso Matamoras.

Berlino, 11.

La *Gazzetta della Croce* annunzia che l'imperatore d'Austria verrà nella prima settimana di settembre a visitare la Corte di Berlino e soggiornerà qui parecchi giorni.

Berlino 11.

Oggi il Consiglio federale approvò la legge relativa ai Gesuiti. Secondo questa legge, la polizia può proibire ai Gesuiti il soggiorno sul territorio federale, anche se essi abbiano la sudditanza tedesca.

Madrid, 11.

Dispaccio ufficiale. — La provincia di Gerona è completamente tranquilla.

Le bande di Startus e di Tristany tentarono di entrare in Olot, ma furono respinte con grandi perdite.

Le bande della provincia di Tarragona sono inseguite attivamente.

Nella notte scorsa quattro individui incendiarono la stazione di Arrigoriage, nella Navarra.

La ferrovia presso Irun è rotta.

Le sottomissioni continuano nella Guipuzcoa.

Una banda entrò ad Eloza, nella provincia di Alava.

La banda di Velasco entrò a Salvatierra, ruppe il telegrafo e si diresse quindi verso Ouraita.

Madrid, 11.

Il Congresso approvò con 78 voti contro 22 l'art. 1° del progetto di legge relativo al debito flottante.

Visbaden, 11.

Il tribunale condannò il curato Dietrbach a 4 mesi di detenzione in una fortezza per avere abusato del pulpito.

Londra, 11 (sera).

Camera dei Comuni — Gladstone dice che non si ebbe ancora il tempo di formulare le clausole per l'articolo suppletorio, ma che non esiste fra i due governi alcuna divergenza sullo scopo da raggiungersi. Soggiunge che non può ancora annunziare il risultato delle trattative concernenti l'aggiornamento del tribunale arbitrale; che il governo avrà cura di conservare la sua posizione circa le domande dei danni indiretti e che, se gli affari non saranno accomodati pel 15 corrente, il governo pubblicherà allora i documenti.

Londra, 11 (notte).

Camera dei Comuni. — Gladstone dice che l'Inghilterra propone un aggiornamento di 8 mesi, perchè il Senato americano ed il Parlamento inglese saranno allora riuniti. Annunzia che il governo non ha intenzione di trattare a Ginevra le domande dei danni diretti, se prima non sarà regolata la questione dei danni indiretti.

Londra, 11 (notte).

I membri dell'opposizione attaccano vivamente il governo nelle Camere dei Comuni e dei Lordi.

New-York, 11.

Oro 114.

Borsa di Vienna — 11 *giugno.*

	10	11
Mobiliare	342 —	342 90
Lombarde	208 10	207 10
Austriache	359 50	364 —
Banca Nazionale	842 —	844 —
Napoleoni d'oro	8 93 1/2	8 93
Cambio su Londra	111 80	111 85
Rendita austriaca	72 85	72 80

Borsa di Parigi — 11 *giugno.*

	10	11
Rendita francese 3 0/0	55 67	55 80
Rendita francese 5 0/0	86 85	86 80
Rendita italiana 5 0/0	70 40	70 15
Consolidato inglese	92 1/2	— —
Ferrovie Lombardo-Venete	471 —	468 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	265 50	267 —
Ferrovie Romane	131 —	132 —
Obbligazioni Romane	192 —	192 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	204 25	204 50
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	209 —	209 50
Cambio sull'Italia	6 1/2	6 3/8
Obbligaz. della Regia Tabacchi	487 50	487 50
Azioni id. id.	705 —	710 —
Londra, a vista	25 45	25 46
Aggio dell'oro per mille	2 1/2	2 3/4
Banca franco-italiana	— —	— —

Borsa di Berlino — 11 *giugno.*

	10	11
Austriache	217 1/4	217 —
Lombarde	125 —	124 1/2
Mobiliare	205 —	206 1/4
Rendita italiana	68 1/8	68 3/8
Banca franco-italiana	— —	— —
Tabacchi	— —	— —

Chiusura della Borsa di Firenze — 12 *giugno*

	11	12
Rendita 5 0/0	75 20	75 02 1/2
Napoleoni d'oro	21 43 1/2	21 44
Londra 3 mesi	26 93	26 93
Francia, a vista	107 —	107 12
Prestito Nazionale	81 90	81 90
Azioni Tabacchi	749 —	749 50
Obbligazioni Tabacchi	520 —	520 —
Azioni della Banca Nazionale	— —	— —
Ferrovie Meridionali	485 —	482 75
Obbligazioni id.	221 50	224 —
Buoni Meridionali	540 —	540 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	— —
Banca Toscana	1731 —	1731 —

Tendenza debole.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 11 *giugno* 1872.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	758 0	757 6	758 6	760 1	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	18 0	23 7	17 7	17 5	Termometro
Umidità relativa	85	60	81	78	Massimo = 24 8 C. = 19 8 R.
Umidità assoluta	12 70	13 08	12 21	11 53	Minimo = 16 2 C. = 12 9 R.
Anemoscopio	O. 0	S. 5	NO. 15	O. 0	Pioggia in 24 ore = 4mm 0
Stato del cielo	0. coperto	3. nuvolo	1. tuoni, pioggia	9. bello, qual. strato	Pioggia verso le ore 2 ant. Tuoni ed altra pioggia dopo le 2 ore pom.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 12 *giugno* 1872.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
			LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	1 genn. 72	—	74 97 1/2	74 95	— —	— —	— —	— —	—
Detta detta 3 0/0	1 aprile 72	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	»	—	82 —	81 80	— —	— —	— —	— —	—
Detto piccoli pezzi	»	—	82 10	82 —	— —	— —	— —	— —	—
Obblig. Beni Eccl. 5 0/0	1 aprile 72	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Certificati sul Tes. 5 0/0	»	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	507
Detti Emiss. 1860-64	»	—	73 10	73 —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Romano, Blount	»	—	72 05	72 —	— —	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 giugno 72	—	71 57 1/2	71 50	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana	1 genn. 72	1000	3855 —	3840 —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Romana	»	1000	1670 —	1665 —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	— —	— —	—	— —	— —	— —	—
Banca Generale	»	500	574 —	572 50	— —	— —	— —	— —	—
Banca Italo-Germanica	»	500	625 —	624 —	— —	— —	— —	— —	—
Azioni Tabacchi	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	143
Obbligazioni dette	1 genn. 72	500	206 50	206 —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Merid.	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbl. delle SS. FF. Mer.	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500	— —	— —	—	— —	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	»	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	»	500	736 —	735 —	— —	— —	— —	— —	—
Titoli provvisori detta	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	735
Gas di Civitavecchia	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	400
Pio Ostiense	»	430	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Credito Immobiliare		500	515 —	512 50	— —	— —	— —	— —	—
Comp. Fondiaria Italiana		250	230 —	229 —	— —	—	— —	— —	—

CAMBI	Giorni	LETTERA	DANARO	CAMBI	Giorni	LETTERA	DANARO
Ancona	30	— —	— —	Parigi	90	— —	—
Bologna	30	— —	— —	Marsiglia	90	105 80	105 75
Firenze	30	— —	— —	Lione	90	— —	— —
Genova	30	— —	— —	Londra	90	26 96	26 94
Livorno	30	— —	— —	Augusta	90	— —	— —
Milano	30	— —	— —	Vienna	90	— —	— —
Napoli	30	— —	—	Trieste	90	— —	—
Venezia	30	— —	— —	Oro, pezzi da 20 fr.		21 43	21 39
				Sconto di Banca 5 0/0			

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti: Rend. ital. 5 0/0 74 97 1/2, 95 cont.; 75 05, 75 10 fine corr.
Certificati sul Tesoro, emiss. 1860-64, 73, 73 50.
Prestito Rom., Blount 72.
Banca Romana 1670, 1665.
Banca Generale 572 50.
Banca Italo-Germanica 624.
Obbl. SS. FF. Romane 206.
Anglo-Romana per l'illum. a gas 736.

Il Deputato di Borsa: Galletti. *Il Sindaco:* Alessandro Marchionni.

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE TOSCANA

Al 31 Maggio 1872.

ATTIVO.

Portafoglio con scadenza al massimo di 4 mesi . . . . L.	31,306,721 33
Imprestiti contro pegno di fondi pubblici ed altri titoli garantiti dallo Stato, ecc.	5,424,984 „
Idem sopra sete	168,300 „
Recapiti per conto terzi	501,367 40
R. Tesoreria per deposito a interesse	1,680,000 „
Cassa di Depositi e Prestiti c/ cauzioni	4,008,503 „
Massa metallica immobilizzata (Art. 5 del decreto 1° maggio 1866)	2,608,496 „
Depositi e c/ correnti a interesse	14,052,446 14
Fondi pubblici	1,067,037 09
Depositi per custodia e garanzie	14,926,150 „
Cassa	20,616,612 83
Totale dell'Attivo . . . L.	99,350,617 79
Spese del corrente esercizio da liquidarsi in fine dell'annua gestione, cioè: Conto primo impianto L. 313,634 09; Spese generali „ 514,147 84	827,781 93
L.	100,178,399 72

PASSIVO.

Capitale attuale diviso in 30,000 azioni di L. 1000 ciascuna L. 30,000,000; Saldo azioni emesse „ 9,022,200	
Capitale versato in conto in L. 700 per ciascuna . . L. 20,977,800	20,977,800 „
Biglietti decimali in circolazione	53,908,900 „
Conti correnti senza interesse	3,058,534 15
Massa di rispetto	1,105,554 15
Mandati in conto corrente	1,011,906 68
Banca Nazionale nel Regno d'Italia c/ biglietti a mente dell'art. 6 del decreto 1° maggio 1866	2,698,500 „
Depositanti di valori per custodia e garanzia	14,926,150 „
Reparti in massa	60,543 „
Conti terzi "Sbilancio"	521,140 20
Totale del Passivo . . . L.	98,272,028 18
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi in fine dell'annua gestione, cioè: Risconto del portafoglio al 31 dicembre 1871 L. 272,929 39; Sconti, interessi e proventi in massa . . „ 1,633,442 15	1,906,371 51
L.	100,178,399 72

Visto: *Il Direttore della Sede di Firenze*
G. G. BERTINI.

Il Capo Contabile
2743 A. CARRARESI.

CIRCONDARIO DELL'OSSOLA - COMUNE DI TRASQUERA

AVVISO D'ASTA

per la vendita di 20,421 piante d'alto fusto proprie del comune di Trasquera.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno 5 luglio p. v. in Domodossola, ed in una sala dell'ufficio di sottoprefettura del circondario, sotto la presidenza del sig. sindaco di Trasquera, o d'altro delegato del comune si addiverrà, in forza di decreti in data 23 aprile p. p. della Deputazione provinciale di Novara, e 2 maggio corrente della sottoprefettura, all'incanto per la vendita di numero 20,421 piante d'alto fusto di proprietà del detto comune, situate nella foresta di quel territorio sotto varie denominazioni in un sol lotto qual è il seguente, come risulta dalle relative perizie.

Lotto unico.

Numero 6083 piante di larice nella regione detta di Veja, e numero 5568 piante nelle regioni dette Nembro e Valle, di cui 5035 di larice, 266 di pino picea, e 267 di pino abete, numero 2935 piante nella regione detta ai Pascoli di Gebbo, di cui 2526 di larice, 341 di pino picea, 62 di pino abete, e 6 di pino selvatico, e numero 5835 piante nelle regioni Cogna di dentro, e Cogna di fuori, di cui 2535 di larice, 1036 di abete, 273 di pino picea, e 1991 di pino selvatico.

Si procederà al deliberamento del detto lotto a favore del miglior offerente a partiti segreti a tenore dell'art. 95 del regolamento generale 4 settembre 1870, numero 5852, e sul prezzo di lire 180,413.

Le offerte segrete a seconda della facoltà concessa col succitato decreto della sottoprefettura potranno pure venire rimesse o dirette alla stessa per mezzo postale, con che sieno accompagnate dal deposito prescritto per garanzia e giungano prima dell'ora stabilita per gli incanti.

Tale vendita si farà sotto l'osservanza delle condizioni proposte dall'Amministrazione forestale coi pareri in data 8 e 24 dicembre 1869, 6 dicembre 1870 e 10 gennaio 1872, non che dal Cosiglio comunale coi verbali 14 novembre 1871 e 2 aprile 1872.

Il termine utile per presentare l'offerta in aumento non minore del ventesimo del prezzo di deliberamento resta stabilito a giorni quindici, i quali scadranno col mezzodì del giorno 20 luglio p. v., e dovrà farsi nei giorni di venerdì e sabato, ma non oltre l'ora del giorno come sovra prefisso.

Il pagamento della capitale somma per cui verrà deliberata la vendita sarà eseguito entro tre anni in sei distinte rate semestrali eguali, e la prima rata dovrà pagarsi all'atto stesso della sottomissione da passarsi entro un mese dal dì del deliberamento definitivo, coll'annuo interesse di lire sei per ogni cento lire da corrispondersi all'atto del pagamento di caduna rata.

Per garantire il pagamento delle cinque rate ossia dei cinque sesti il deliberatario all'atto stesso della sottomissione dovrà prestare cauzione di due persone solidarie, e notoriamente responsabili, o vincolare tanta rendita pubblica italiana in ragione di 2/3 del suo valore legale di Borsa quanta sarebbe necessaria per garantire il pagamento delle stesse rate.

Verranno osservate per questa vendita tutte le formalità prescritte dal regolamento forestale, e da quello di contabilità generale dello Stato appprovato col Reale decreto in data 4 settembre 1870, n. 5852.

Gli aspiranti agli incanti dovranno in garanzia fare il deposito del decimo del prezzo d'asta come sovra stabilito in contanti, o in buoni del tesoro, o in cedole del Debito Pubblico della rendita di lire 1900.

Tutte le spese di perizia, martellatura, assistenza, atti d'incanto, di contratto, di registrazione, delle copie e loro scritturazione saranno a carico del deliberatario e così pure quelle di collaudazione del taglio.

S'invitano pertanto tutti coloro che volessero attendere a siffatto acquisto di piante a presentarsi nel giorno ed ora suindicati nell'ufficio di sottoprefettura in Domodossola per fare le loro offerte sotto l'esatta osservanza delle suddette condizioni di vendita delle quali ognuno potrà prender visione presso il sottoscritto segretario in Domodossola.

Domodossola, 31 maggio 1872.

Per detto comune di Trasquera
Il Segretario: Not. ZUCCALA.
2685

DECRETO.
(3a *pubblicazione*)

Letto il presente ricorso in camera di consiglio composto dal giudice Gaetano Scappini ff. di presidente e dal giudice avvocato Vincenzo Bruni e pretore avvocato Carlo Rossi ff. di giudice:

Lette ed accolte le conclusioni del Pubblico Ministero, il tribunale civile e correzionale di Bergamo, tenuta ferma l'aggiudicazione delle tre cartelle specificate per quanto riguarda le interessanze portate dai numeri 3, 4 e 5 nel decreto antecedente 14 ottobre 1871, n. 1022;

Ritenuta la successiva morte di Francesco e Teresa Scola fu Gaetano a cui favore erano state aggiudicate rispettivamente le seste parti di cui i numeri 1 e 2 del succitato decreto e ritenute provate le rappresentanze dei medesimi come esposte nel presente ricorso, aggiudica:

1° La sesta parte, già aggiudicata a Francesco Scola fu Gaetano per la metà disponibile in proprietà al figlio Francesco Ananea Giuseppe col cousufrutto vitalizio a favore della vedova Giuseppina Campelli, e col cousufrutto a favore delle figlie Maria, Margherita, Luigia ed Armenia Scola, limitato però al tempo della loro convivenza col fratello e madre suindicati, e per l'altra metà non disponibile in parti eguali in proprietà ai suddetti figlio e figlie;

2° La sesta parte in quel decreto sotto il numero 2 aggiudicata a Teresa Scola fu Gaetano, ora al suo fratello ed erede instituito don Pietro Scola fu Gaetano, per cui al medesimo resta ora devoluta la metà ossia 3/6 delle già indicate tre cartelle.

È quindi autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a rilasciare ai suindicati figli e vedova del fu Francesco Scola la corrispondente cartella cumulativa e nominativa *pro indiviso* fra essi eredi del detto defunto.

Autorizza poi la stessa Direzione del Debito Pubblico a rilasciare al sacerdote don Pietro Scola fu Gaetano, cartella al portatore per l'ammontare di tre seste parti delle tre cartelle già al nome della fraterna Scola Francesco, don Pietro, Giosuè, Teresa, Catterina e Margherita fu Gaetano e indicate nel ripetuto decreto 14 ottobre 1871, num. 1022, fermo nel resto il decreto medesimo e ciò tutto previe le pratiche di legge.

Bergamo, dal Regio tribunale civile e correzionale, addì 2 maggio 1872.

Firmati: Il giudice ff. di presidente Scappini — Il viceeancelliere Rossi. 2246

AVVISO. 2368
(3a *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Grosseto con decreto 30 aprile 1872 sulle istanze di Stoppa Maria vedova C. Regia di Talamone (pretura di Orbetello) e di seguito a decreto precedente 16 maggio 1871 ha autorizzata l'Amministrazione dei depositi e prestiti in Firenze a pagare alla predetta donna od al di lei curatore Antonio Diaz in caso di suo legittimo impedimento, quali rappresentanti i minori del fu Chegia Domenico, le somme di lire 2355 69 in capitale e di lire 317 38 in frutti di che nei mandati di num. 789 e 497 depositate dalla Società delle ferrovie maremmane secondo la polizza num. 369, e dichiara doversi ammettere la formazione delle respettive quote spettanti ai detti eredi.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3a *pubblicazione*)

Si notifica che il tribunale civile di Firenze con decreto 10 maggio 1872, ha autorizzato il tramutamento al portatore dei certificati del consolidato cinque per cento,

Numero 19932,	della rendita di	L. 20
„ 74787,	„	„ 10
„ 80711,	„	„ 10
„ 87063,	„	„ 10
„ 90312,	„	„ 10
		L. 60

Tutti intestati a Pianforini Giulio fu Filippo, resosi defunto *ab intestato*, riconoscendone come unici eredi la moglie contessa Albertina Zuccardi-Grisanti del vivente conte Massimo, ed i minorenni suoi figli Elena, Uberto, Ernesto, Alfredo ed Aldo.

2409 Dott. P. Gobbo.

DELIBERAZIONE.
(3a *pubblicazione*)

Nella successione del fu Vincenzo Salomone fu Giovanni Antonio, il tribunale di Napoli con deliberazione del 3 maggio 1872: ordina che la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia cancelli il vincolo ipotecario iscritto sui due certificati di annua rendita cinque per cento, cioè: quello di annue lire centoquaranta, col godimento 1° gennaio 1864, sotto il numero novantaquattromila trecento settantanove, e quello di annue lire cinque con lo stesso godimento, e sotto il numero novantaquattromila seicento cinquantasei, e tutti e due intestati a Vincenzo Salomone fu Giovanni Antonio, domiciliato in Napoli, e li tramuti in cartelle al portatore, consegnandole ai signori conjugi Filomena Salomone e Carlo Testa dei conti Piccolimini. Benvero la suddetta cancellazione non avrà luogo, se non quando il conservatore delle ipoteche di questa provincia di Napoli, avrà pubblicata sui suoi registri la ipoteca eventuale a favore della signora Concetta Micillo a garentia del residuo delle sue doti e delle convenienze matrimoniali in lire mille novecento sessantuna e centesimi 33 su gli immobili, tutti spettati in divisione alla signora Filomena Salomone giusta l'istrumento del 24 agosto 1871, per notar Valente, ed avrà rilasciato gli stati suppletorii negativi d'iscrizioni a carico della signora Salomone, tranne quella a favore della signora Micillo, e con la data posteriore a quest'ultima. L'adempimento di tutte queste formalità sarà certificato dal notaio signor Foglia Francesco.

Napoli, 16 maggio 1872.
2338 Luigi Serra.

Banca di Credito Italiano

I signori azionisti della Banca di Credito Italiano sono convocati in assemblèa generale ordinaria pel giovedì 27 giugno corrente, alle ore 2 pomeridiane:
a Firenze, presso la sede della Banca, via del Giglio, n. 11;
a Parigi, presso la Banque de Paris et des Pays-Bas, 3, rue d'Antin.

Ordine del giorno della riunione.

Udire il rapporto del Consiglio d'amministrazione.
Presentazione dei conti dell'esercizio 1871.
Fissare il saldo dividendo del detto esercizio.
Modificazioni agli statuti.

NB. Gli azionisti aventi dritto d'assistere a detta assemblea riceveranno qualche giorno avanti le loro carte d'ammissione.

Firenze, 12 giugno 1872. 2761

INTENDENZA DELLA FINANZA IN FERRARA

Avviso di concorso.

Essendosi resa vacante la rivendita dei generi di privativa situata nel comune di Bondeno, loco Pilastri, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dal magazzino di Ferrara, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi presso la suddetta rivendita nel triennio precedente diede il reddito lordo:

Riguardo ai tabacchi di . . .	L. 510 10
„ sale di	„ 135 15
E quindi in complesso di. .	L. 646 25

L'esercizio sarà conferito a norma del R. decreto 2 settembre 1871, n. 459 (Serie seconda).

Chi intendesse aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in bollo da 50 centesimi, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore. I militari, gli impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 8 luglio 1872.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione, e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per la inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali, a norma del menzionato decreto Reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Ferrara, 7 giugno 1872.
2740 *L'Intendente:* LACORI.

PRETURA DI VITERBO.

L'anno mille ottocento settantadue, del mese di giugno il giorno primo.

Avanti di me infrascritto cancelliere della suddetta pretura sono comparsi in ufficio i signori Pietrini Salvatore fu Carlo, Passarelli Vittorio di Felice, ambidue domiciliati a Viterbo, nella qualitica il primo di tutore, ed il secondo di protutore dei minorenni Ernesto, Matilde, Lucia, Annunziata, Carlotta, Adriano e Carlo, figli tutti del fu Felice Pallotta e fu Pietrini Giuseppa.

Ed ambidue essi comparenti hanno dichiarato nella suespressa qualifica di accettare col benefizio dell'inventario a nome dei sunnominati minorenni la eredità del loro padre fu Felice, morto intestato nel manicomio di Roma li 12 dicembre 1871; e ciò onde uniformarsi al disposto di legge.

Su di che redatto il presente atto previa ratifica fu sottoscritto.

Salvatore Pietrini — Passarelli Vittorio — A. Sacripanti, canc.

Per copia conforme che si spedisce per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* a termini di legge.

Dalla pretura di Viterbo questo dì cinque giugno 1872.
2717 A. Sacripanti, canc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1a *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Torino: veduto il ricorso 20 aprile 1872 dei coeredi Pacotto; udita in camera di consiglio la relazione del signor giudice delegato;

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare il certificato nominativo, portante il numero 47438 (cinque per cento, legge 10 luglio 1861 e decreto Reale 28 stesso mese ed anno) inscritto per l'annua rendita di lire cento a favore di Pacotto Giuseppe fu Antonio, domiciliato (quando viveva) in Torino, in altro certificato al portatore di pari rendita.

Torino, 26 aprile 1872.
2791 Perincioli, vicecancelliere.

AVVISO.

Nel nome Santissimo di Dio,
Regnando Vittorio Emanuele II Re d'Italia,

Ad istanza delle signore Anna Cucchiaroni vedova di Domenico Colleoni, Rosa ed Angela Colleoni, la prima moglie di Giovanni Polverisi e la seconda di Salvatore Bertollini, domiciliate in Monterotondo, coeredi intestate del fu Domenico Colleoni, mancato ai vivi li quattordici maggio scorso qui in Monterotondo. Si fa noto che giovedì quattordici giugno nella casa posta in Monterotondo, sulla piazza di San Niccola, numero . . . ultima abitazione di detto Domenico Colleoni, alle ore nove antemeridiane, col ministero del sottoscritto notaro avrà principio il legale inventario di tutti gli effetti appartenuti al nominato defunto; per quindi proseguirsi ed ultimarsi nei giorni, luoghi ed ore da stabilirsi nelle respettive sessioni per tutti gli effetti di ragione e di legge, e per godere le istanti del beneficio della legge e dell'inventario.

Tutto ciò si deduce a pubblica notizia, affinchè non possa alligarsene ad ignoranza.

Monterotondo, 9 giugno mille ottocento settantadue.

Giacinto M.a Frosi, notaro pubblico in Monterotondo. 2750

R. PRETURA DEL 4° MANDAMENTO DI ROMA.

La signora Brouner Colomba vedova Alliati figlia del fu Giovanni Daniele, nata in Roma, domiciliata in via della Maddalena, numero 27, secondo piano, con atto in data ventuno maggio prossimo passato, redatto nella cancelleria della pretura del quarto mandamento di Roma, dichiarò, nell'interesse dei minori suoi figli Amalia, Guglielmo e Cesare, di accettare col beneficio dell'inventario la credità intestata del defunto loro genitore Raffaele Alliati deceduto in Roma in via della Maddalena, numero 27, il ventitrè gennaio 1872.

Roma, 10 giugno 1872.

Il cancelliere
2770 Vittorio Gatti.

DOMANDA PER RIABILITAZIONE.

Antonio Triuzzi di Giovanni, del comune di Fragagnano (provincia di Terra d'Otranto) in data otto corrente mese andante anno 1872 ha presentata domanda alla Sezione di accusa della Corte di appello delle Puglie sedente in Trani, per essere riabilitato nello esercizio dei diritti di elettorato e di eligibilità per le elezioni amministrative e politiche, stato escluso per la condanna correzionale riportata con sentenza del 21 marzo 1860, profferita dal Regio giudice di Sava.

2765 Avv. Vincenzio Ruggiri.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1a *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Cuneo:
Visto, ecc.

Atteso che dai documenti presentati risulterebbe ad evidenza constatata la qualità di erede, nella persona del ricorrente commendatore avv. Carlo Brunet, del fu barone Carlo Boggio fu Giacomo,

Che parimenti sarebbe giustificato che il predetto fu barone Carlo Boggio non ha alcun erede necessario cui la legge riservi una quota ereditaria,

Che ciò posto a fronte di tali documenti dovendosi riconoscere il ricorrente commendatore Carlo Brunet erede testamentario delle sostanze morendo lasciate dal prenominato barone Carlo Boggio, non se gli può diniegare il tramutamento delle cartelle intestate al defunto barone Carlo Boggio avente il numero 12782, della rendita di lire duecento quindici l'una; ed il numero 81544, della rendita di lire trecento l'altra, siccome quelle che fanno parte di detta eredità, perciò

Autorizza l'Amministrazione del Debito Pubblico dello Stato di procedere agli opportuni atti pel tramutamento dei certificati nominativi sovra indicati in cartelle al portatore.

Cuneo, 7 giugno 1872.

Pel tribunale
Il presidente: Delitala.
2775 Maina, cancelliere.

Firenze, li 6 giugno 1862. 2677

CASSA DI RISPARMIO DI EMPOLI.

Seconda denunzia di un libretto smarrito della serie seconda, segnato di num. 7304, per la somma di lire 700, sotto il nome di Cenci Giovanni.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra il suddetto libretto, sarà dalla Cassa predetta riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

NOTIFICAZIONE
con Citazione per pubblici proclami.

L'anno 1872, il giorno due giugno in Pietralcina e Pescolamazza. — Ad istanza del principe Roccella Vincenzo Maria Carafa domiciliato in Napoli. — Io Antonio Severini usciere alla pretura di Pescolamazza ove domicilio. Ho dichiarato quant'appresso a tutti i coloni e debitori della prestazione terraggiera sulla tenuta dell'ex-feudo Fornonuovo in tenimento di Pietralcina, mandamento di Pescolamazza provincia di Benevento, dovuta al principe di Roccella e duca di Bruzzano signor Carafa, fra i quali coloni e debitori si noverano i seguenti individui domiciliati nel comune di Pietralcina - Antonio Tizzani fu Filippo - Giuseppe e Gioacchino Sanginario fu Saverio - Fortunato Cardone fu Francesco come tutore dei minori Filomena e Cristina Sanzano - Gioacchino Santilli fu Pasquale - Angelo De Stefano fu Carlo - Antonio Crafa fu Matteo, ed Angelamaria Pannullo - Nicola Cardone *alias* Pozzese - Saverio, Giuseppe, Nicola, Bernardo De Nunzio fu Alessandro - Nicola Pedicini fu Clemente erede di Gabriele Caruso - Vincenzo Caruso fu Pasquale - Nicolandrea Sanginario di Giovanni - Fortunato Fucci fu Angelo - Domenicantonio Scocca fu Bartolomeo - Francesco Zarra fu Angelo - Cosmo Jadarola fu Michele - Ferdinando Tavini fu Orazio - Salvatore Cardone di Nicola - Angelo Zarra di Francesco - Antonio Gagliardi fu Costantino - Giuseppe Carpinone fu Angelo - Fortunato De Nunzio fu Domenico - Filippo Fucci fu Antonio - Cosimo Jadanzo fu Saverio - Giuseppa Pisani e Giovanni Pennisi - Girolamo Zaccari fu Giovanni - Vito Tirone fu Cosmo - Saverio Buonavita fu Spiridione - Luca Jadanza fu Pietropaolo - Nicola Frisella fu Crescenzo - Cosimo ed Antonio Forgione fu Saverio - Eredi di Fortunato Pedicini - Domenico e Girolamo Zaccari fu Bartolomeo - Francesco Masone di Girolamo - Domenicantonio Cardone fu Bartolomeo - Guglielmo Mandato fu Ciriaco - Pasquale Masone fu Giuseppe - Cleonico Cardone fu Antonio - Cosmo Caporaso fu Alessandro - Erede di Paolo Cardone - Francesco Petrone fu Stanislao - Saverio Santillo fu Tomaso - Filippo D'Andrea fu Antonio - Filippo Orlando fu Antonio - Giuseppe Leso fu Donato - Giovanni Pannullo - Francesco Mastronardo - Antonio Pannullo fu Angelo - Salvatore Pilla - Maria Pannullo fu Giuseppe - Giovanni Pilla - Cipriano De Cianni - Angelo Jorio fu Domenico - Carmine di Jorio - Cosimo Boscaino fu Antonio - Pietro e Felice Paga fu Giuseppe - Luigi Sanginario fu Lorenzo - Saverio Mastronardo fu Lazzaro - Domenicantonio Franciosa - Mariarosa Mastronardo - Sabato Cardone fu Filippo - Giovanni Frisella fu Gabriele - Cosmo ed Angelo Mastronardo fu Giuseppe - Angelo Santillo fu Orazio - Antonio Cardone *alias* Conduoni - Saverio, Cosmo e Rosario Orlando fu Francesco - Gregorio Malegieri fu Andrea - Bartolomeo Zarra fu Nicola - Francesco e Massimo Pinelli fu Clemente - Gesuè Santillo - Maria Orlanda vedova di Giovanni Jadanza - Matteo Sanzano - Luigia Cardone vedova di Domenico De Nunzio - Pietro Franciosa - Antonio Fucci - Angelo Pedicini - Pellegrino Vecchiarino - Pietro e Giuseppe Mastronardo - Giovanni Malegieri - Cosmo ed Angelo De Stefano fu Giovanni - Bartolomeo Mastronardo - Annamaria Jadanza e Francesco Orlando fu Giacomantonio - Angelo Procino fu Gabriele ed altri - Che il suddetto signor Carafa nel giorno 19 maggio ultimo fece domanda al pretore di Pescolamazza per la destinazione di un perito, onde procedere allo scandaglio dei prodotti esistenti sui terreni della detta tenuta di qualunque specie fossero, cioè, grano, granone, speltra, canape, avena, lino ed altro per determinare il quantitativo del terraggio dovuto per l'anno corrente dai coloni e possessori delle terre a favore del signor Carafa, ed il pretore con decreto del 21 stesso mese nominò il perito Filippo Morganella fu Costanzo di Pago-Vejano per procedere allo scandaglio assegnando il giorno ventidue del mese corrente per prestarsi il giuramento dal perito. — Per il rilevante numero dei coloni riuscendo malagevole eseguire nei modi ordinari la notificazione della detta istanza col decreto pretorio e la citazione a tutti i coloni, e debitori per assistere alla prestazione del giuramento ed alle operazioni dello scandaglio, fu fatta domanda al tribunale civile di Benevento acciò per pubblici proclami in conformità delle disposizioni eccezionali risultanti dal rescritto 27 novembre 1824, e decreto Reale 21 giugno 1828, e dell'articolo 146 Codice procedura civile si fosse permessa la notificazione e citazione sopraddetta, e con deliberazione del 27 passato maggio venne consentita la chiesta facilitazione, per le che io suddetto usciere ho citato per pubblici proclami tutti i surriferiti coloni e debitori della prestazione che a titolo di terraggio devono al signor Carafa sulla tenuta Fornonuovo a comparire, se vogliono, innanzi al pretore di Pescolamazza nella udienza del giorno ventidue, mese corrente, alle 9 antimeridiane nel solito locale per assistere alla prestazione del giuramento del perito, dietro di che lo stesso eseguirà la operazione affidatagli alla quale sono anche invitati di assistere per la parte che loro riguarda.

Copie della presente citazione sono stere affisse nei luoghi indicati dalla legge e notificate in conformità della detta deliberazione del tribunale. — Antonio Severini usciere.

Per estratto conforme:
2736 Antonio Severino, usciere.

R. PRETURA DEL 4° MANDAMENTO DI ROMA.

La signora Mancini Apollonia del fu Pietro vedova di Forti Antonio, residente in Roma, via de' Chiavari, numero 37, con atto del tre giugno mille ottocento settantadue ricevuto dal cancelliere del quarto mandamento di Roma, dichiarò di accettare nell'interesse delli signori Raffaele, Rinaldo e Stefano Forti di lei figli minori, l'eredità del loro genitore Antonio Forti sunnominato, deceduto in Roma, via de' Chiavari, numero 37, il ventiquattro febbraio mille ottocento settantadue.

Roma, 7 giugno 1872.
2767 Vittorio Gatti, canc.

R. PRETURA DEL 4° MANDAMENTO DI ROMA.

Il signor Serafini Francesco del fu Domenico, nato e domiciliato in Roma, piazza delle Stimate, num. 29, con atto passato nella cancelleria della pretura del quarto mandamento di Roma il ventitrè maggio 1872, dichiarò, quale tutore delli minori Domenico, Giuseppe, Pietro, Carlo e Camillo Serafini di accettare col beneficio dell'inventario l'eredità ad essi devoluta del loro genitore Serafini Luigi, deceduto in Roma, piazza delle Stimate numero 29, il 17 gennaio mille ottocento settantadue.

Roma, 7 giugno 1872.
2768 Vittorio Gatti, canc.

ESTRATTO.
(2a *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Firenze,

Veduto il ricorso presentato da Michele Paoletti il 24 febbraio 1872;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero,

Ordina:

Si assumano informazioni intorno al presunto assente Eugenio di Michele Paoletti, già domiciliato a Firenze.

Così decretato il 9 marzo 1872.

V. Petrucci, vicepres.

Per copia conforme
2211 Dott. Cesare Morelli.

INTENDENZA DI FINANZA DI ROMA

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 ant. del dì 8 luglio prossimo si procederà in questa Intendenza all'incanto per l'appalto di una rivendita di generi di privativa nel comune di Bracciano da esercitarsi in Piazza.

L'annuo prodotto lordo della rivendita è di L. 865 50, e l'incanto verrà aperto sul prezzo di L. 217.

Gli attendenti dovranno, per essere ammessi, produrre il certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco, e depositare L. 87.

I capitoli d'onere sono ostensibili all'Intendenza, dove potranno aversi li schiarimenti opportuni.

Roma, li 8 di giugno 1872.
2724 *L'Intendente:* CARIGNANI.

PROVINCIA DI TERRA D'OTRANTO

Il prefetto presidente della Deputazione provinciale notifica

Che il Consiglio provinciale, nella sua adunanza del giorno 22 decorso febbraio, ha deliberato di provvedere alla nomina del ricevitore provinciale, per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1873 a tutto dicembre 1877, col mezzo dell'asta pubblica, a forma della legge 20 aprile 1871, n. 192, serie 2a, e del regolamento approvato con R. decreto 1° ottobre 1871, n. 462.

Essendo rimasta deserta l'asta fissatasi pel giorno 5 corrente giugno, come dall'avviso del 20 aprile ultimo, s'è disposto novello incanto, il quale avrà luogo nel giorno 3 del prossimo mese di luglio, alle ore 10 antimeridiane, nella sala della Deputazione provinciale in Lecce, sotto la presidenza del sottoscritto prefetto, col metodo delle schede segrete.

Nessuno potrà concorrere all'asta se non giustificherà di avere previamente eseguito nella Tesoreria provinciale il deposito della somma di lire centoventimila novecento quaranta (L. 120,940), pari al due per cento della presunta annuale riscossione per parte della ricevitoria provinciale in L. 6,047,000), quale deposito dovrà essere effettuato in valuta legale, od in rendita del Debito Pubblico dello Stato, al valore di Borsa di L. 74,70 secondo l'ultimo listino della *Gazzetta Ufficiale* del giorno 5 corrente, n. 154.

I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore, devono avere unite le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi, devono essere attergati di cessione in bianco con firma autenticata da un agente di cambio, o da un notaio.

Non potranno concorrere all'asta le persone che si trovino in una delle condizioni d'incompatibilità di che è parola nell'articolo 14 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2a).

La misura dell'aggio essendo stata fissata dal Consiglio provinciale alla ragione di lira una per ogni cento lire di riscossione, l'aggiudicazione, salvo sempre la superiore approvazione, avrà luogo a favore di chi avrà offerto il maggiore ribasso sulla suddetta misura dell'uno per cento.

Il ricevitore provinciale dovrà assumere tutte le condizioni e gli obblighi stabiliti dalla legge 20 aprile 1871, num. 192 (serie 2a) e dal relativo regolamento approvato con R. decreto del 1° ottobre 1871, num. 462 (serie 2a), dal R. decreto del 7 ottobre suddetto, num. 479 (serie 2a) sulla riscossione della tassa di macinazione de' cereali.

Dovrà pure accettare le condizioni tutte indicate nei capitoli normali, approvati col decreto Ministeriale 1° ottobre suddetto, num. 463, ostensibili presso la prefettura, ai quali si riferì per intiero il Consiglio provinciale, non avendo deliberato alcun capitolo speciale, anche perchè non ha creduto affidare il servizio della Cassa provinciale al ricevitore.

Il ricevitore provinciale, prima di entrare in ufficio, ed al più tardi entro un mese dalla nomina, dovrà prestare una cauzione in beni stabili od in rendita sul Debito Pubblico, nella somma di lire novecento cinquantuno mila (951,000), ai termini e nei modi designati dall'articolo 17 della legge 20 aprile 1871, numero 192, sopra rammentata.

Le offerte per altra persona nominata, dovranno accompagnarsi da regolare procura, e quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione dovrà farsi all'atto dell'aggiudicazione, ed essere accettata regolarmente entro 24 ore, ritenendosi in ogni caso obbligato il dichiarante stesso che avesse fatta e garantita l'offerta, sia che l'accettazione non venisse nel tempo prescritto, o che la persona dichiarata si trovasse in una delle eccezioni contemplate dallo articolo 14 della legge più volte rammentata.

I depositi fatti a garanzia dell'asta saranno restituiti appena finita l'asta, e sarà trattenuto soltanto quello dell'aggiudicatario.

Le spese relative all'asta, al contratto ed alla cauzione sono a carico di colui che risulterà ricevitore provinciale, tenuto conto delle esenzioni accordate dall'articolo 90 della legge 20 aprile 1871.

Per tutte le altre condizioni, non indicate in questo avviso, sono visibili nella segreteria della Deputazione provinciale, nelle ore di ufficio, la legge, il regolamento ed i capitoli normali.

Si dichiara infine, che essendo questo un secondo incanto, l'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo anche presentandosi un solo offerente.

Lecce, li 6 giugno 1872.

Il Prefetto della Provincia.
2788 A. DE CARO.

REGIA PREFETTURA DI GIRGENTI

2° AVVISO D'ASTA per l'appalto del servizio di fornitura nelle carceri giudiziarie della provincia di Girgenti.

Non essendosi presentato alcuno a concorrere all'asta fissata pel giorno di oggi, si previene il pubblico che il 21 corrente, alle ore 12 meridiane, sarà ritentata la prova alla presenza del prefetto o del consigliere delegato, avvertendo che sarà fatto luogo ad aggiudicazione ancora quando non vi fosse che un solo concorrente.

L'appalto avrà luogo in conformità della seguente Tavola.

Num. d'ordine de' lotti	Circolo di carceri giudiziarie componenti il lotto	Genere del servizio che si appalta	Disposizioni dei capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871 che regolano l'appalto del lotto		Quantità approssimativa delle giornate di presenza nel corso dell'appalto	Diaria fissata per l'asta	Importo		Esemplari dei capitoli d'onere a carico del deliberatario	
			Parti dei capitoli	Tavole relative		L. C.	della cauzione in rendite dello Stato	del deposito per adire all'asta	Quantità	Importo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Unico	Carceri giudiziarie della provincia	Servizio del mantenimento	Parte 1a, titolo 1° della parte 2a	A D G L O P Q parte 1a R parte 1a	1,526,113	» 68	2500	4700	44	L. 99 »

Il deliberamento avrà luogo alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI.

1. La durata dell'appalto è stabilita per anni 4 e mesi 5 decorrendi dal 1° agosto 1872 al 31 dicembre 1876.

2. L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, limitatamente alle disposizioni segnate nelle colonne 4a e 5a della tavola sovrastante.

3. Si dichiara che il numero complessivo delle giornate di presenza che durante l'appalto danno diritto alla percezione della diaria ai termini dell'articolo terzo dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna 6a della tavola suddetta.

4. L'asta sarà aperta sul prezzo indicato nella colonna 7a della tavola per ognuna delle giornate di presenza utili ai termini dell'articolo terzo dei capitoli suddetti. L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine, e verranno osservate le formalità prescritte al titolo secondo, capo terzo, numero 38.2, pel contratto a farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avrà luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto del regolamento predetto.

5. Le offerte in ribasso al prezzo fissato nella colonna 7a della tavola non potranno essere minori di 5 millesimi ovvero di mezzo centesimo di lira, esclusa ogni altra più minuta frazione. Non si accetteranno quindi offerte di ribasso non equivalenti a 5 millesimi di lira od a multipli di questa frazione, nè sotto altra forma qualsiasi.

6. I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed i servizi di cui negli articoli 69, 187, 189, 195 e 197 dei capitoli non sono soggetti a ribasso.

7. Per essere ammessi all'asta dovranno i concorrenti fare il deposito indicato nella colonna 9a della tavola in contanti od in biglietti di Banca, aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto, meno quello fatto da chi rimarrà aggiudicatario, che resterà presso la prefettura sino a che non sarà stipulato il corrispondente contratto e prestata o completata col deposito istesso la cauzione definitiva.

8. Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo carcerario rispettivamente descritti nelle tavole A, B, C, dei capitoli sono quelli scritti a penna nelle tavole stesse alla colonna 7a. Tanto i capitoli d'onere quanto i campionari trovansi visibili presso questa prefettura, non che presso la Direzione delle carceri di Girgenti e presso le sottoprefetture di Sciacca e Bivona.

9. In caso di deliberamento il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è stabilito in giorni quindici scadenti nel giorno 6 luglio prossimo.

10. Presentandosi offerte di ribasso, l'incanto definitivo avrà luogo il dì 22 dello stesso luglio.

11. Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro otto giorni dalla data della medesima stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una rendita del Debito Pubblico italiano per la somma indicata nella colonna 8a della tavola sovracitata. Omettendo il deliberatario di presentarsi nel termine prescritto alla stipulazione del contratto, egli perderà il deposito, di cui è parola alla colonna 9a della tavola, il quale cederà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione e si procederà a nuova asta.

12. Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra sono a carico del deliberatario e s'intendono fissate nella somma di lire 6500, salva liquidazione mediante regolare parcella. Egli dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'onere, indicata nella colonna 9a della tavola in ragione di lire due e centesimi venticinque per ciascuno.

Girgenti, li 6 giugno 1872.

2789 *Il Segretario:* S. CIACCIO.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia Eredi Botta, Via de' Lucchesi, 4.